



Sindaco

avv. Giovanni Maria Cuofano



Il Piano Urbanistico Comunale di Nocera Superiore

Relazione Tecnica

Studi specialistici

geol. Giuseppe D'Amore
Studio geologico



Professionisti per la sviluppo integrato

Studio agronomico e Valutazione di Incidenza

ing. Alfredo Amato
geom. Giovanni La Francesca
Piano di Zonizzazione Acustica



Anagrafe Edilizia

Autorità Competente Ambientale

arch. Vincenzo Sportiello
Responsabile del Settore Lavori Pubblici
arch. Giuseppe Ruggiero

Gruppo di progettazione

ing. Daniele Laudonio
Responsabile del Servizio Urbanistica
Responsabile del Procedimento

arch. Floriana Gigantino
Responsabile del Servizio Patrimonio
Valutazione Ambientale Strategica

ing. Luciano Ragazzi
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi



S.T.O.A.
Studio Tecnico Operativo Anagrafe Edilizia

urb. Daniele Rallo
urb. Raffaele Gerometta
arch. Antonio Oliviero
Coordinamento scientifico

arch. Giosuè Gerardo Saturno
Urbanista ed esperto GIS

E.1

Giugno 2016



INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1. INQUINAMENTO ACUSTICO E STRATEGIE DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA URBANO	5
1.1 OGGETTO DELL'INDAGINE	6
1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI	6
1.3 LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	7
1.3.1 LA TUTELA CIVILISTICA	7
1.3.2 LA TUTELA PENALISTICA	9
1.3.3 LA DISCIPLINA TRANSITORIA CONTENUTA NEL DPCM 01.03.91 E IL DPCM 14.11.97	10
1.3.4 LA LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N° 447	13
1.4 ASSI VIARI E FERROVIARI: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA	24
1.4.1 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ASSI STRADALI	25
1.4.2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA: FERROVIE	26
1.5 LINEE GUIDA DELLA REGIONE CAMPANIA: D.G.R. 2463 DEL 01 AGOSTO 2003	26
1.6 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	28
1.6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ELEMENTI DESCRITTIVI	29
CAPITOLO 2. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE	38
2.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA TRANSITORIA	39
2.1.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	39
2.2 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	42
2.3 MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA	42
2.4 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	43
2.5 CONDIZIONI DI MISURA GENERALI	43

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 3 DI 51

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. - I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO REDATTI CON LA MASSIMA CURA E DILIGENZA, E SOTTOPOSTI AD UN ACCURATO CONTROLLO DA PARTE DEL DOTT. AMATO ALFREDO, CHE NE DETIENE I DIRITTI D'AUTORE. AI SENSI DELLE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI, IVI INCLUSA LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE, MEDIANTE QUALSIASI PIATTAFORMA TECNOLOGICA, SUPPORTO O RETE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DOTT. AMATO ALFREDO."

2.6	MAPPATURA DEL CLIMA ACUSTICO	46
2.7	IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE SIGNIFICATIVE	46
2.8	GESTIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE	46
2.9	ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CONTATTO DI AREE I CUI VALORI LIMITE SI DISCOSTANO DI PIÙ DI 10 dB (A)	47
2.10	ANALISI DEI RISULTATI	47
2.10.1	AREE CRITICHE: RUMORE DA TRAFFICO	49
2.10.2	AREE CRITICHE: TUTELA DELLE AREE PROTETTE	49
CAPITOLO 3.	CONCLUSIONI	50
3.1	CONCLUSIONI	51

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 4 DI 51

INTRODUZIONE

La politica ambientale rappresenta uno degli elementi prioritari all'interno delle azioni di governo intraprese dall'Amministrazione Comunale di Nocera Superiore (SA).-

Il Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla circostanza che a Nocera Superiore, come negli altri contesti urbani del nostro Paese, l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza.-

In armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità. In altre parole, le scelte operate in sede di redazione del Piano di Zonizzazione Acustica fanno esplicito riferimento a documenti attinenti alla pianificazione urbanistica e alla pianificazione dei trasporti (Piano Urbani del Traffico, Piano Comunale dei Trasporti, Piano della Rete Infrastrutturale Stradale). Inoltre, in relazione al quadro normativo, questo Piano pone le basi per affrontare il risanamento attraverso *“strategie d'area”* piuttosto che secondo una logica d'intervento puntuale.-

Per il conseguimento di tali finalità, la redazione del PZA è stata articolata in tre fasi.-

Nella prima fase è stato messo a punto il quadro conoscitivo sulla normativa nazionale e regionale di settore, sulla strumentazione urbanistica in itinere e sulla strumentazione per il governo della mobilità, al fine di garantire compatibilità (fisica e funzionale) tra zone acustiche proposte dal PZA, zone omogenee in cui gli strumenti urbanistici articolano il territorio comunale e interventi di governo della mobilità.-

Nella seconda fase, si è proceduto alla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, attraverso 39 postazioni d'indagine 35 delle quali di medio breve durata (max 30 min.) le restanti 4 da 24 ore scelte in posizione strategiche al fine di poter correttamente valutare il clima acustico in periodo notturno.-

Nella terza fase, infine, è stato articolato il territorio comunale in zone acustiche.-

Prima di passare alla descrizione delle singole fasi del lavoro, bisogna sottolineare che l'intera procedura è stata costruita in riferimento a criteri generali e a criteri specifici, che nel seguito vengono denominati di contesto.-

In particolare, la zonizzazione acustica è stata effettuata in riferimento agli usi attuali del territorio e alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della mobilità, vigente e in itinere sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale, dalle Linee Guida della Regione e di criteri di contesto emersi dalla fase conoscitiva e riferiti alla particolarità del contesto urbano sarnese.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 5 DI 51

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. - I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO REDATTI CON LA MASSIMA CURA E DILIGENZA, E SOTTOPOSTI AD UN ACCURATO CONTROLLO DA PARTE DEL DOTT. AMATO ALFREDO, CHE NE DETIENE I DIRITTI D'AUTORE. AI SENSI DELLE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI, IVI INCLUSA LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIELABORAZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE, MEDIANTE QUALSIASI PIATTAFORMA TECNOLOGICA, SUPPORTO O RETE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DOTT. AMATO ALFREDO.

CAPITOLO 1. INQUINAMENTO ACUSTICO E STRATEGIE DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA URBANO

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 6 DI 51

1.1 OGGETTO DELL'INDAGINE

Oggetto della seguente indagine è la raccolta di tutte le informazioni, attraverso l'analisi del precedente PZA redatto nel 2005 e delle relativi indagini eseguite sul territorio, necessarie alla redazione di una nuova Cartografia del PZA (in seguito PZA) in applicazione dell'ex. art. 2 del dPCM 01 Marzo 1991 "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE A RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO" pubblicato sulla G.U. del 08.03.1991, della Legge-Quadro n° 447 del 25 Ottobre 1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" pubblicata sulla G.U. del 30.10.1995 e della Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003 (pubblicata su BURC n° 41 del 15 settembre 2003) riportante "LINEE GUIDA PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO".-

Pertanto l'Amministrazione COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE (SALERNO) ha ritenuto opportuno dotarsi di un supporto tecnico specialistico affidando al DOTT. AMATO ALFREDO iscritto nell'elenco del Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (art. 2 comma 6 e 7 della Legge 447/95) con delibera 015740 del 03 Novembre 1996 Numero di Riferimento Elenco Regionale 01596, l'incarico per la predisposizione della nuova Cartografia del PZA del proprio territorio comunale.-

Le attività preliminari alla redazione del presente elaborato si sono articolate attraverso una serie di incontri del DOTT. AMATO ALFREDO con la collaborazione del GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI, iscritto nell'elenco del Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (art. 2 comma 6 e 7 della Legge 447/95) con delibera 2661 del 04 Aprile 2000 e del DOTT. TASSO Rocco iscritto nell'elenco del Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (art. 2 comma 6 e 7 della Legge 447/95) con delibera 1376 del 24 Luglio 2002, con i competenti tecnici degli uffici comunali al fine di acquisire le necessarie informazioni.-

Quanto di seguito riportato rappresenta per il Comune di Nocera Superiore uno strumento tecnico per la realizzazione di futuri piani regolatori e dei regolamenti edilizi e di igiene pubblica, alla luce delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico. La suddivisione del territorio comunale in differenti classi è stata eseguita tenendo conto dell'attuale e prevalente fruizione del territorio comunale nonché delle destinazioni di piano regolatore e delle eventuali varianti del piano regolatore stesso, considerando anche che il territorio comunale ha una forte vocazione turistica.-

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha la finalità di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. La legge, strutturata in maniera stringata in 17 articoli, si articola nelle seguenti quattro parti:

- LA PRIMA RIGUARDA LE DISPOSIZIONI GENERALI E FISSA IN DUE ARTICOLI FINALITÀ (ART. 1) E DEFINIZIONI (ART. 2);
- LA SECONDA DELINEA, CON APPREZZABILE CHIAREZZA, LA MAPPA DELLE COMPETENZE RIPARTITE TRA STATO (ART. 3), REGIONI (ART. 4), PROVINCE (ART. 5) E COMUNI (ART. 6), CON PREVALENZA DI FUNZIONI E PER QUESTI ULTIMI, INFORMATA "AD UN (ORMAI) INCONSUETO EQUILIBRIO TRA ACCENTRAMENTO E DECENTRAMENTO, ESAUSTIVO PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI DISCIPLINATI";
- LA TERZA DISCIPLINA I VERI E COMPLESSI STRUMENTI OPERATIVI: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO (ART. 7), DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 8), ORDINANZA CONTINGIBILI ED URGENTI (ART. 9), SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 10), REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (ART. 11), MESSAGGI PUBBLICITARI (ART. 12), CONTRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 13), E CONTROLLI (ART. 14);
- LA QUARTA ED ULTIMA PARTE CONTEMPLA IL REGIME TRANSITORIO (ART. 15), IL REGOLAMENTO PER L'ABROGAZIONE DI NORME PREGRESSE IN CONTRADDIZIONE CON LA LEGGE QUADRO (ART. 16) ED IL DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (ART. 17).-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 7 DI 51

Alla luce di quanto sopra detto, alla data del 31 dicembre 1999 i principali adempimenti necessari per l'operatività della legge quadro, ripartiti tra Stato (all'art. 3 e 11), Regione (art. 4) Provincia (art. 5) e Comune (art. 6), sono i seguenti:

- ★ D.P.C.M. 1 MARZO 1991 (G.U. 08/03/91) "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"
- ★ DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11 DICEMBRE 1996 (G.U. 04/03/97) "APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO"
- ★ D.P.C.M. 18 AGOSTO 1997 (G.U. 06/10/97) "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE"
- ★ D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 (G.U. 01/12/97) "DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE"
- ★ D. MINISTERO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998 (G.U. 01/04/98) "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
- ★ SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 19-30 DICEMBRE 1991, N° 517
- ★ LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N° 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
- ★ LINEE GUIDA PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.C.M. 01/03/91, APPROVATE DALLA REGIONE CAMPANIA IL 29/12/95, CON DELIBERA N° 8758
- ★ UNI 9884/1991 "CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO MEDIANTE LA DESCRIZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE"
- ★ UNI 9433/1995 "DESCRIZIONE E MISURAZIONE DEL RUMORE IMMESSO NEGLI AMBIENTI ABITATIVI"
- ★ COMMISSIONE EUROPEA: V PROGRAMMA D'AZIONE

E' opportuno ricordare che tra i decreti attuativi previsti dalla legge quadro 447/95 sono già stati pubblicati; oltre ai succitati dPCM 18/09/97 e 14/11/97, decreto Ministero Ambiente 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a cielo continuo", D.M. 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" (entrambi non assumono rilievo per il presente studio), d.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", d.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", d.P.R. 11/12/97 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili", d.P.R. 18/11/98 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n° 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".-

1.3 LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

1.3.1 LA TUTELA CIVILISTICA

L'analisi della legislazione italiana in materia di tutela dal rumore può iniziare dall'art. 844 del codice civile, il quale, disciplinando le immissioni, nel contesto dei rapporti di vicinato tra proprietà fondiarie, contempla espressamente tra queste anche i rumori, infatti, esso cita:

ART. 844: «IL PROPRIETARIO DI UN FONDO NON PUÒ IMPEDIRE LE IMMISSIONI DI FUMO O DI CALORE, LE ESALAZIONI, I RUMORI, GLI SCUOTIMENTI E SIMILI PROPAGAZIONI DERIVANTI DAL FONDO DEL VICINO, SE NON SUPERANO LA NORMALE TOLLERABILITÀ, AVUTO ANCHE RIGUARDO ALLA CONDIZIONE DEI LUOGHI.-

NELL'APPLICARE QUESTA NORMA L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEVE CONTEMPERARE LE ESIGENZE DELLA PRODUZIONE CON LE RAGIONI DELLA PROPRIETÀ. PUÒ TENER CONTO DELLA PROPRIETÀ DI UN DETERMINATO USO».-

Tale disposizione fu introdotta dal legislatore del 1942 al fine di risolvere i conflitti tra i proprietari di fondi vicini a causa delle influenze derivanti dalle attività svolte nei rispettivi fondi.-

L'art. 844 parte dal presupposto che il proprietario di un fondo non può in assoluto opporsi alle immissioni provenienti dal fondo del vicino, introducendo soltanto alcuni limiti alla liceità delle immissioni.-

In particolare, la sopportabilità dell'immissione è valutabile sulla base di due criteri.-

LA NORMALE TOLLERABILITÀ (IN VIA PRINCIPALE);

LA CONDIZIONE DEI LUOGHI (IN VIA SUSSIDIARIA).

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 8 DI 51

La norma tuttavia non definisce cosa debba intendersi per «normale tollerabilità», in altre parole non indica cosa debba intendersi per livello «normale», e dunque accettabile, di immissioni sonore. In tal modo è stata assegnata al giudice ampia discrezionalità nel definire il confine tra immissioni tollerabile e non tollerabile, limite che dovrà essere determinato attraverso il difficile contemporaneo delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, con la facoltà di tener conto della priorità di un determinato uso. La giurisprudenza, nel tempo, ha adottato diversi criteri di valutazione: prendendo, dapprima, in considerazione la semplice rilevazione del rumore (in phon o in decibel) e fissando la soglia di tollerabilità sui 40÷50 phon (criterio assoluto); successivamente, assumendo quale riferimento il c.d. rumore di fondo proprio di una determinata zona e considerando intollerabili solo quelle immissioni sonore che si aggiungono allo stesso, determinando un altro rumore non inferiore ai 3 decibel (criterio relativo o comparativo). Per un lungo periodo il criterio più seguito è stato quello c.d. «relativo», pur risultando una scelta molto criticata in quanto il riferimento ad un rumore di fondo già esistente giustificherebbe una maggiore tutela alle zone meno inquinate rispetto a quelle ad alta degradazione ambientale, innescando una progressiva dilatazione dei rumori. Per quanto concerne poi il temperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, la giurisprudenza ha prevalentemente optato per il sacrificio di queste ultime, perciò le immissioni, sebbene eccedenti la normale tollerabilità, sono ammesse qualora il proibirle pregiudicherebbe l'attività produttiva, che viene considerata di interesse primario della collettività e quindi di interesse prevalente. Così la mancanza per molti anni di leggi che individuassero i limiti di tutela dell'inquinamento acustico (neanche lo stesso dPCM 01/03/91) ha impedito il superamento dell'incertezza e delle oscillazioni nell'interpretazione dell'art. 844 c.c., aggravato, in tal senso, dalla crescente sensibilità alla tutela dell'ambiente ed in particolare con il riconoscimento del diritto alla tutela dell'ambiente anche in quanto espressione del diritto alla salute.-

Tale riconoscimento ha provocato alcuni mutamenti negli orientamenti giurisprudenziali, soprattutto con riferimento al contemporaneo degli interessi, provocando inoltre anche una rilettura della norma del codice civile, che non viene più considerata ad esclusivo servizio dell'uso della proprietà, ma viene ritenuta anche garanzia di un godimento del bene in termini salubri ed ambientali compatibili.-

Un primo intervento importante ai fini di tale mutamento si deve alla magistratura di Vigevano (Trib. 27 marzo 1973; Pret. 6 aprile 1978; Trib. 15 giugno 1979; Trib. 25 gennaio 1985; Trib. 22 marzo 1985) che ha proposto una rilettura dell'art. 844 in considerazione della ormai generalmente affermata collocazione del diritto all'ambiente salubre tra i valori costituzionali. Il giudice ha infatti attribuito alla norma un ruolo nella strategia di tutela civilistica della salute che, in quanto bene primario dell'individuo, non può essere posto sullo stesso piano dell'attività produttiva, poiché la tutela di tale attività non può essere garantita sino al sacrificio della salute, in tali ultime ipotesi le esigenze dello sviluppo industriale devono essere subordinate.-

A seguito di tutto ciò si è provveduto, da una parte alla rilettura della norma, più estesa là dove si è affermato che la vicinanza tra fondi va intesa in senso più ampio è cioè con riferimento a quei fondi che concretamente possono subire un pregiudizio dalle immissioni, anche se non proprio contigui o limitrofi, dall'altra si è ampliato notevolmente la nozione di soggetto legittimato ad agire discostandosi dal rapporto di proprietà col bene e riconoscendo la tutela anche a coloro che sono titolari di diritti di godimento e in alcune occasioni anche solo d'interessi legittimi.-

Infine va segnalata la tendenza da parte dei giudici della Cassazione (Cass. 15 settembre 1970 n° 1505; Cass. 25 maggio 1973 n° 1544; Cass. Sez. un. 9 marzo 1979 n° 1463; Cass. Sez. un. 6 ottobre 1979 n° 5172) nell'ambito del riconoscimento della risarcibilità del c.d. danno biologico (consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica della



persona in sé considerata, a prescindere dalla sua incidenza sulla capacità di produrre reddito e dall'ammontare di questo) ad includere le immissioni rumorose intollerabili tra le possibili cause di tale tipologia di danno. Per completare il quadro degli strumenti civilistici utilizzabili per la tutela dall'inquinamento acustico è necessario far cenno anche agli artt. 1170, 1172, 2043 e 2087 del codice civile. Il perdurare di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità può costituire molestia nel possesso di un immobile tutelabile in tal caso con l'azione di manutenzione (art. 1170); e quando dalle immissioni si tema un danno grave e prossimo al bene posseduto si può far ricorso alla denuncia di danno tenuto (art. 1172). Inoltre l'art. 2043, che disciplina il risarcimento del danno ingiusto cagionato da fatto illecito, offre un interessante rimedio sotto il profilo economico, implicando però un'indagine non sempre semplice sull'elemento psicologico del produttore del rumore.-

Infine uno strumento di tutela può essere anche l'art. 2087, che obbliga il datore di lavoro ad eliminare qualsiasi tipo di minaccia all'integrità fisica e morale dei lavoratori (e quindi anche quella rappresentata dai rumori eccedenti la normale tollerabilità); tale norma tuttavia ha campo d'azione più limitato, riferendosi esclusivamente agli ambienti di lavoro.-

1.3.2 LA TUTELA PENALISTICA

Sotto il profilo penale la norma di maggior rilievo è l'art. 659 del codice penale. L'articolo prevede due distinte ipotesi contravvenzionali, entrambe di competenza pretorile, procedibili d'ufficio ed ascrivibili all'agente indifferentemente a titolo di dolo e di colpa:

1.) (COMMA 1) PUNISCE IL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA CAGIONATO CON LE MODALITÀ ESPRESSAMENTE INDICATE, ALLO SCOPO DI IMPEDIRE I RUMORI INGIUSTIFICATI E COMUNQUE EVITABILI E PUÒ ESSERE COMMESSA DA CHIUNQUE

ART. 659 (COMMA 1): «CHIUNQUE, MEDIANTE SCHIAMAZZI O RUMORI, OVVERO ABUSANDO DI STRUMENTI SONORI O DI SEGNALAZIONE ACUSTICHE, OVVERO SUSCITANDO O NON IMPEDENDO STREPITI DI ANIMALI, DISTURBA LE OCCUPAZIONI O IL RIPOSO DELLE PERSONE, OVVERO GLI SPETTACOLI, I RITROVI O INTRATTENIMENTI PUBBLICI, È PUNITO CON L'ARRESTO FINO A TRE MESI O CON L'AMMENDA FINO AL LIRE SEICENTOMILA».-

2.) (COMMA 2) PUNISCE LE ATTIVITÀ RUMOROSE, CIOÈ QUELLE PROFESSIONI O MESTIERI PER LORO NATURA RUMOROSI ALLORCHÉ NON SIANO EFFETTUATI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE LI DISCIPLINA E PUÒ ESSERE COMMESSA SOLO DA COLORO CHE ESERCITANO LE PROFESSIONI E O I MESTIERI RUMOROSI:

ART. 659 (COMMA 2): «SI APPLICA L'AMMENDA DA LIRE DUECENTOMILA A UN MILIONE A CHI ESERCITA UNA PROFESSIONE O UN MESTIERE RUMOROSO CONTRO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE O LE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ».-

La prima ipotesi rappresenta un c.d. reato di danno, poiché il disturbo deve verificarsi realmente nei confronti di un numero indeterminato di persone, la seconda ipotesi è configurabile come un reato di pericolo, in quanto il danno si presume dall'illegittimo o irregolare esercizio dell'attività, senza possibilità di prova contraria. Diversi sono i criteri di operatività dell'art. 659 c.p. rispetto all'art. 844 c.c.: quest'ultimo è un precetto di natura civilistica la cui applicazione è lasciata quindi all'iniziativa del singolo ed al quale è consentito derogare con privata pattuizione (è sempre possibile che il titolare di un fondo accordi al proprietario di un fondo limitrofo, dietro corrispettivo, il diritto di produrre rumori superiori alla normale tollerabilità); l'art. 659 c.p. delinea invece un reato ad azione pubblica.-

Contenutisticamente, tra i comma 1 e il comma 2 dell'art. 659, c'è la differenza che il comma 1 è pacifico in quanto delinea una serie di mezzi attraverso cui i rumori molesti possono essere prodotti, mentre il comma 2 viene inquadrato tra le c.d. norme penali in bianco, cioè imperfette in quanto contenenti unicamente la sanzione e non il precetto, per completare le quali occorre far riferimento ad altre disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi.-

Il collegamento più immediato nasce con l'art. 66 del TU delle leggi di pubblica sicurezza che individua le fonti che regolano l'esercizio di attività rumorose nei regolamenti comunali e nelle ordinanze del sindaco:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 10 DI 51

ART. 66 TU: «L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI O INCOMODI DEVE ESSERE SOSPESO NELLE ORE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI LOCALI E DALLE ORDINANZE DEL SINDACO».-

A questo punto però si provocava una sfasatura tra l'art. 659 c.p. e l'art. 66 TULPS, visto che la prima punisce genericamente l'esercizio di attività rumorose contro le prescrizioni della legge o dell'autorità, mentre il secondo limita queste prescrizioni ad una determinazione degli orari.-

Successivamente la Corte di Cassazione (Cass. 20 marzo 1972 n° 492) aveva stabilito che il coordinato disposto dall'art. 659 c.p. e dell'art. 66 del TULPS consentiva alle autorità locali di limitare soltanto l'orario delle industrie rumorose. Per tale interpretazione dovevano essere ammesse attività o professioni rumorose individuate, che però dovevano essere esercitate esclusivamente negli orari definiti.-

L'autorità pubblica non poteva dunque, secondo tale interpretazione, intervenire sul livello di rumorosità delle attività. Peraltro la stessa Corte di Cassazione aveva già più volte riconosciuto la possibilità che i regolamenti di polizia urbana contenessero anche norme più complesse di una semplice enunciazione di orari di apertura e chiusura, dichiarando legittime le disposizioni che vietano, ad esempio, l'apertura degli opifici in determinate zone. Successivamente con circolare n° 162 del 23 settembre 1971 il Ministero della Sanità, in relazione al nuovo elenco delle industrie insalubri elaborato con D.M. 12 febbraio 1971, ha espressamente incluso certe industrie tra quelle insalubri proprio sulla base dei rumori che ne possono derivare, quindi ne consegue l'applicazione di tutta la disciplina propria delle industrie insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del testo unico della legge sanitaria.-

1.3.3 LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL dPCM 01.03.91 E IL dPCM 14.11.97

Il dPCM 01 Marzo 1991, pubblicato in data 08 Marzo 1991 sulla G.U. n° 57 Serie Generale Parte Prima, che fonde con scarsa coerenza i numerosi progetti redatti e discussi nell'ampio arco di tempo trascorso dal completamento dell'ordinamento regionale e dall'istituzione del servizio sanitario nazionale, introduce, in base all'art. 4 della Legge 833/78 e all'art. 2 della Legge 349/89, "**Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti Abitativi e nell'Ambiente Esterno**". Buona parte dell'articolato del dPCM 01/03/91 è stato cassato, in quanto contrario ai principi di delega ed autonomia vigenti in materia ambientale, dalla Sentenza 517/91 Corte Costituzionale. Sono quindi venute a cadere norme accessorie, relative alle modalità istruttorie dei piani di risanamento aziendali, istituiti dall'art. 3 per consentire ai titolari di "sorgenti fisse" di godere di un periodo di adeguamento ai limiti fissati, norme relative alla elaborazione di piani di risanamento da parte delle Amministrazioni Locali; eccetera. La citata sentenza ha confermato i poteri dei Comuni, delle Province e delle Regioni, rendendo evidente il ruolo fondamentale che tali Enti devono assumere nell'iter applicativo del dPCM 01/03/91. Ha inoltre chiarito che solo un atto legislativo, o altro atto di efficacia equivalente, può dettare norme di indirizzo a completamento della disciplina dei limiti fissata dal Decreto. Successivamente, secondo quanto previsto dalla LQ 447/95, è stato pubblicato il dPCM 14/11/97 che in parte abroga e in parte modifica i contenuti dei dPCM 01/03/91. Coerentemente con le prescrizioni dell'art. 4 della legge 833 del 1978 (legge di Riforma Sanitaria) e dell'art. 2 della legge 349 del 1986 (legge istitutiva del Ministero dell'ambiente), lo Stato ha in questo modo disciplinato la materia dell'inquinamento acustico ambientale fissando limiti massimi alle immissioni sonore. Tali limiti, distinti in diurno e notturno, sono differenziati in base alla destinazione d'uso dell'area, secondo classi esplicitate in entrambi i decreti. In attesa della suddivisione definitiva del territorio comunale, "*si applicano alle sorgenti sonore fisse*" escludendo quindi ogni forma di traffico o sorgente mobile, i limiti di accettabilità riportati nella tabella III, secondo quanto previsto dall'art. 6 del dPCM 01/03/91, se rimane inalterato.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 11 DI 51

L'art. 2 comma 3 del d.P.C.M. 14/11/97 definisce e puntualizza dove devono essere eseguiti i rilevamenti e le verifiche fonometriche per rilevare i valori di emissione: in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità". I valori limite, stabiliti nello stesso decreto, sono riportati nelle tabelle IV A, IV B, IV C, IV D.-

Essi sono da rispettare una volta definita, da parte del comune, la suddivisione del territorio nelle 6 classi di destinazione d'uso riportate in tabella V, espresse nel d.P.C.M. 1/3/91 e ribadite ugualmente nel d.P.C.M. 14/11/97, cui vengono assegnati i limiti obiettivo descritti dalla tab. IV C.-

La progressione nella applicazione dei valori limite di cui al nuovo decreto è la seguente:

- 1) I COMUNI FISSANO LIMITI OBIETTIVO "DI QUALITÀ" (QUI TAB. IV C) MEDIANTE LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- 2) NELLE STESSE ZONE, L'INSIEME DELLE SORGENTI NON DEVE SUPERARE I LIMITI DI IMMISSIONE (QUI TAB. IV B) MENTRE LA SINGOLA SORGENTE NON DEVE SUPERARE I LIMITI DI EMISSIONE (QUI TAB. IV A);
- 3) I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE SCATTANO AUTOMATICAMENTE SE VENGONO SUPERATI I LIMITI DI ATTENZIONE (QUI TAB. IV D); QUESTI SONO, NEL LUNGO PERIODO, PARI AI LIMITI DI IMMISSIONE; SE INVECE DI CONSIDERARE UNA SOLA ORA DI DISTURBO, IL LIMITE DI ATTENZIONE È PARI AL VALORE DEL LIMITE DI IMMISSIONE AUMENTATO DI 10 DB(A) IN ORARIO DIURNO E 5 DB(A) IN ORARIO NOTTURNO.-

Il nuovo decreto modifica inoltre nei limiti e nei criteri applicativi del criterio differenziale il d.P.C.M. 01/03/91. L'art. 4 del d.P.C.M. 14/11/97 prevede infatti che, per zone non esclusivamente industriali, non debbano essere superate, all'interno degli ambienti abitativi, determinate differenze tra il livello limite di immissione del rumore ambientale ed il livello del rumore residuo, cioè tra i livelli rispettivamente misurati in presenza ed in assenza della specifica sorgente: tali valori differenziali massimi sono pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, fatto salvo il caso in cui l'effetto del rumore si possa ritenere trascurabile, ovvero nei seguenti casi:

- a) SE IL RUMORE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE APERTE È INFERIORE A 50 DB(A) DURANTE IL PERIODO DIURNO E 40 DB(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO;
- b) SE IL LIVELLO DEL RUMORE AMBIENTALE MISURATO ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE A FINESTRE CHIUSE È INFERIORE A 35 DB(A) DURANTE IL PERIODO DIURNO E 25 DB(A) DURANTE IL PERIODO NOTTURNO.

Tra le altre novità introdotte ricordiamo:

- 1) LA DEFINIZIONE DELL'APPLICABILITÀ DEI LIMITI DI IMMISSIONE E DELLA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (ARTT. 4 E 6.3); INOLTRE IL DECRETO RIMANDA ALL'EMANAZIONE DI UN ULTERIORE SPECIFICO DECRETO I LIMITI DI EMISSIONE NELLE FASCE DI PERTINENZA (ART. 3);
- 2) L'INTRODUZIONE DEI VALORI DI ATTENZIONE RIFERITI AD UN'ORA E RIFERITI ALL'INTERO TEMPO DI RIFERIMENTO (ART. 6.1);
- 3) LA PRESENTAZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO (ART. 7 DELLA LEGGE N. 447/95) È NECESSARIA QUANDO SI HA IL SUPERAMENTO DEI VALORI DI ATTENZIONE; NEL CASO DI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI TALE PIANO DEVE ESSERE PRESENTATO SE SI SUPERANO I VALORI RELATIVI ALL'INTERO PERIODO DI RIFERIMENTO (ART. 6.2);
- 4) FINCHÉ I COMUNI NON ADOTTANO UNA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO REDIGENDO LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SI APPLICANO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DEI D.P.C.M. 01/03/91;
- 5) IL SUPERAMENTO DEI LIMITI ACUSTICI COMPORTA L'ADOZIONE DI SANZIONI (ART. 8.2);
- 6) LA DEFINIZIONE DI VALORI DI QUALITÀ INDICATI NELLA LEGGE QUADRO N. 447/95 (ART. 7).

Il d.P.C.M. 14/11/97 entra in vigore il 01 gennaio 1998 (art. 10) e con l'effetto dell'entrata in vigore saranno aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1 del d.P.C.M. 01/03/91.

TABELLA III		
ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO LEQ dB(A)	LIMITE NOTTURNO LEQ dB(A)
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	70	60
ZONA A (DECRETO MINISTERIALE N° 1444/68) (*)	65	55
ZONA B (DECRETO MINISTERIALE N° 1444/68) (*)	60	50
ZONA ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE	70	70

(*) ZONE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968 N° 1444: ZONA A: CENTRO STORICO - ZONA B: ZONA MISTA

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 12 DI 51

TABELLA IV A		
VALORI LIMITE DI EMISSIONE - LEQ IN dB(A) (ART. 2 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 - 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 - 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
AREE DI TIPO MISTO	55	45
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	40
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

TABELLA IV B		
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN dB(A) (ART. 3 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 - 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 - 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
AREE DI TIPO MISTO	60	50
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA IV C		
VALORI DI QUALITÀ - LEQ IN dB(A) (ART. 7 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997)		
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	LIMITE DIURNO - (06.00 - 22.00)	LIMITE NOTTURNO - (22.00 - 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
AREE DI TIPO MISTO	57	47
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

TABELLA IV D				
VALORI DI ATTENZIONE - LEQ IN dB(A) (ART. 6 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997)				
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	RIFERITI A 1 ORA		RIFERITI AL TEMPO DI RIFERIMENTO	
	DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
	(06.00 - 22.00)	(22.00 - 06.00)	(06.00 - 22.00)	(22.00 - 06.00)
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	60	45	50	40
AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	65	50	55	45
AREE DI TIPO MISTO	70	55	60	50
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	75	60	65	55
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	80	65	70	60
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	80	75	70	70

TABELLA V	
VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVALENTE (LEQ dB(A)) RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONI DEL TERRITORIO	
CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO E RELATIVA DESCRIZIONE	
CLASSE I	<u>AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE</u> , CIÒÈ QUELLE AREE NELLE QUALI LA QUIETE RAPPRESENTA UN ELEMENTO BASE PER LA LORO UTILIZZAZIONE COME AD ESEMPIO AREE OSPEDALIERE, SCOLASTICHE, AREE DESTINATE AL RIPOSO E ALLO SVAGO, AREE RESIDENZIALI RURALI, AREE DI PARTICOLARE INTERESSE URBANISTICO, PARCHI PUBBLICI ECC..-
CLASSE II	<u>AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE</u> , CIÒÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE PREVALENTEMENTE DA TRAFFICO VEICOLARE LOCALE, CON BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, CON LIMITATA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ASSENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI..-
CLASSE III	<u>AREE DI TIPO MISTO</u> , CIÒÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA TRAFFICO VEICOLARE LOCALE O DI ATTRAVERSAMENTO, CON MEDIA DENSITÀ DI POPOLAZIONE CON PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, UFFICI, CON LIMITATA PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E CON ASSENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI; AREE RURALI INTERESSATE DA ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO MACCHINE OPERATRICE..-
CLASSE IV	<u>AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA</u> , CIÒÈ QUELLE AREE URBANE INTERESSATE DA INTENSO TRAFFICO VEICOLARE, CON LATA DENSITÀ DI POPOLAZIONE, CON ELEVATA PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ED UFFICI, CON PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI: LE AREE IN PROSSIMITÀ DI STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE E DI LINEE FERROVIARIE: LE AREE PORTUALI, LE AREE CON LIMITATA PRESENZA DI PICCOLE INDUSTRIE..-
CLASSE V	<u>AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI</u> , CIÒÈ QUELLE AREE INTERESSATE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E CON SCARSITÀ DI ABITAZIONI..-
CLASSE VI	<u>AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI</u> , CIÒÈ QUELLE AREE ESCLUSIVAMENTE INTERESSATE DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI PRIVE DI INSEDIAMENTI ABITATIVI..-



1.3.4 LA LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N° 447

L'art. 1 della legge 447 dichiara che la finalità della nuova legge quadro è quella di stabilire "i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico".-

Ai principi introdotti dalla legge è stato assegnato il valore di principi fondamentali stabiliti dallo Stato per cui non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.-

Il legislatore ha quindi caratterizzato la nuova normativa attribuendogli, il contenuto di principio fondamentale. Anche in materia di inquinamento acustico le Regioni dovranno dunque rispettare le norme di principio dettate dalla legge quadro n° 447, che può essere così definita una vera e propria legge cornice in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.-

In conclusione il principio generale definito dalla legge quadro, può essere sintetizzato con la necessità di introdurre un sistema di controllo adeguato al fine di pervenire e/o ridurre l'inquinamento acustico.-

Come detto in precedenza la legge quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Tale bene tutelato viene definito, all'art. 2, lettere b) dalla legge stessa nel seguente modo:

ART. 2 LETTERA B) OGNI AMBIENTE INTERNO A UN EDIFICIO DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE O DI COMUNITÀ E UTILIZZATO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ UMANE, FATTA ECCEZIONE PER GLI AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER I QUALI RESTA FERMA LA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 195/06, SALVO PER QUANTO CONCERNE L'IMMISSIONE DI RUMORE DA SORGENTI SONORE ESTERNE AI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE».-

Tale definizione concerne ogni ambiente interno che contenga o possa contenere persone e/o utilizzato per attività umane che possa produrre immissione o emissione di rumore (locali di ritrovo, svago, di culto ecc.). Tale norma si applica anche alle attività produttive, limitatamente al caso di immissione di rumore che venga determinata da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui si svolgono le attività produttive (per ogni altra fonte di rumore concernente l'attività produttiva la normativa di riferimento è il D.Lgs. 195/06). La definizione di ambiente abitativo solo in parte riprende quella dell'allegato "A" del d.P.C.M. 01 Marzo 1991; infatti nella nuova, per quanto concerne l'attività produttiva, la normativa dovrà applicarsi esclusivamente ai casi di immissione di rumore da sorgenti sonore collocate esternamente ai locali in cui si svolge l'attività produttiva. Nel d.P.C.M. 01 Marzo 1991 si ritenevano invece ricomprese anche le immissioni di rumore provenienti da sorgenti interne, purchè non connesse con attività lavorative, pertanto tale riferimento deve ritenersi nullo.-

La nozione di ambiente abitativo come definito dall'art. 2 svolge una duplice funzione, una generale che permette di individuare il bene tutelato dalla normativa in esame, e una specifica, che definisce anche le sorgenti di rumore da sottoporre alle nuove disposizioni normative.-

Per quanto concerne il tipo di inquinamento da cui ci vuole tutelare l'ambiente abitativo, il riferimento va all'inquinamento acustico cioè, secondo l'art. 2, lettera a):

ART. 2 LETTERA A) ALL'INTRODUZIONE DI RUMORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO TALE DA PROVOCARE FASTIDIO O DISTURBO AL RIPOSO E ALLE ATTIVITÀ UMANE, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, DETERIORAMENTO DEGLI ECOSISTEMI, DEI BENI MATERIALI, DEI MONUMENTI, DELL'AMBIENTE ESTERNO O TALE DA INTERFERIRE CON LE LEGITTIME FRUIZIONI DEGLI AMBIENTI STESSI».-

Tale definizione risulta essere molta più articolata rispetto a quella dell'allegato "A" del d.P.C.M. 01 Marzo 1991, e finisce sicuramente per dilatare il settore di tutela della nuova legge. Infatti una delle più evidenti contraddizioni della normativa è presente nella definizione di inquinamento acustico, dove si fa riferimento all'introduzione di rumore sia

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 14 DI 51

nell'ambiente interno che esterno, dichiarando precedentemente però che il bene da tutelare è solo l'ambiente abitativo interno, dunque anche quest'ultimo è da considerarsi tutelato. Tutto ciò non può essere considerato come una svista del legislatore, ma che potrebbe comportare seri problemi applicati della legge stessa. A completare la definizione di inquinamento acustico interviene l'individuazione delle sorgenti sonore, cioè le fonti di rumore che devono essere oggetto di attenzione ai fini dell'applicazione dei nuovi valori di immissione o emissioni.-

Le sorgenti vengono suddivise in fisse, quali impianti tecnici degli edifici e altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, infrastrutture, ferroviarie, stradali, aeroportuali ecc., e in mobili che si ricavano in via residuale da quelle fisse. Inoltre secondo l'art. 2 comma 4, della legge, rimane, accanto a tali definizioni, anche quella di sorgente specifica intesa come sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo) che è già contenuta nell'allegato "A" del d.P.C.M. 01 Marzo 1991.-

Infine oggetto della nuova normativa è anche l'inquinamento acustico provocato dalle diverse forme di traffico veicolare e ferroviario, nonché aereo (novità assoluta della normativa), che secondo il d.P.C.M. 01 Marzo 1991 dovevano essere ascritte nell'ambito del rumore ambientale o residuo, salvo identificazione come sorgente specifica.-

1.3.4.1 LE COMPETENZE: A) LO STATO; B) LE REGIONI; C) LE PROVINCE; D) I COMUNI

La legge quadro stabilisce all'art. 3 le competenze dello Stato e ripartisce, negli articoli 4, 5, 6 le ulteriori competenze in materia di inquinamento acustico, tra Regioni, Province e Comuni.-

A) STATO (ART. 3) E L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ALLO STATO RIMANGONO I COMPITI GENERALI DI INDIRIZZO POLITICO E PROGRAMMATICO, DI COORDINAMENTO E RIPARTIZIONE DELLA SPESA AMBIENTALE, NONCHÉ QUELLI REGOLAMENTARI E LEGISLATIVI NEL CAMPO DELLA REPRESSIONE PENALE DEI DELITTI DI INQUINAMENTO. INFATTI CON LA LEGGE 8 LUGLIO 1986, N° 349 È STATO CREATO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, CON I COMPITI DI GOVERNO DELL'AMBIENTE E DI INDIRIZZO E SVILUPPO DELLA POLITICA AMBIENTALE. ESSO INOLTRE SVOLGE COMPITI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SPERIMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA, DI RACCOLTA, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI, AVVALENDOSI A TAL FINE DEI VARI ISTITUTI QUALI CNR, ENEA, ISS, ANPA ECC. QUEST'ULTIMA È UN ORGANO TECNICO E SCIENTIFICO CUI SONO DEMANDATI:

- ★ *COMPITI DI RICERCA, DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE SULLA STATO DELL'AMBIENTE DI INTERESSE NAZIONALE;*
- ★ *COMPITI DI ELABORAZIONE DEI LIMITI E DELLE SOGLIE DI ACCETTABILITÀ DEGLI INQUINANTI, DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEI CRITERI OPERATIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO;*
- ★ *COMPITI DI PROMOZIONE DELLA RICERCA E DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE, E PRODOTTI E I SISTEMI DI PRODUZIONE ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI;*
- ★ *COMPITI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA TECNICA DELLE NORMATIVE AMBIENTALI E DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA A TUTTI GLI ORGANI DELLO STATO IN MATERIA AMBIENTALE;*
- ★ *COMPITO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO TECNICO DELLE AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, AL FINE DI RENDERE OMOGENEE SUL PIANO NAZIONALE LE METODOLOGIE OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE.-*

L'ANPA, PERTANTO, OLTRE A SVOLGERE VARIE ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICHE IN CAMPO AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE COSTITUISCE UN ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA LE DIVERSE ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE, ED INOLTRE È POSTO SOTTO LA VIGILANZA DEL MINISTERO. IN BASE ALLA LEGGE QUADRO I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI COMPETENZA DELLO STATO SONO BEN 14, DI CUI UNA PARTE REALIZZA LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO E UN'ALTRA PARTE SVOLGE UNA FUNZIONE REGOLAMENTARE DI TIPO NORMATIVO. SI DA DI SEGUITO UNA DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI COMPITI A CARICO DELLO STATO, CONTEMPLATI DALLA LEGGE QUADRO, LA CUI ATTUAZIONE È NECESSARIA PER RENDERE EFFETTIVO IL NUOVO ASSETTO DELLA TUTELA CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO:

- ★ *DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE SONORA ASSOLUTI E DIFFERENZIALI;*
- ★ *DETERMINAZIONE DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO E MISURAZIONE DEL L'INQUINAMENTO ACUSTICO;*
- ★ *COORDINAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI NORMATIVA TECNICA PER IL COLLAUDO, OMOLOGAZIONE,*
- ★ *CERTIFICAZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRODOTTI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI RUMORE;*

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 15 DI 51

- ★ *COORDINAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI;*
- ★ *DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE E DEGLI EDIFICI;*
- ★ *INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE E DELLE INFRASTRUTTURE DELLE COSTRUZIONI EDILI E DEI TRASPORTI;*
- ★ *DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEI SISTEMI DI ALLARME, E DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO;*
- ★ *ADOZIONE DI PIANI PLURIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI (LINEE FERROVIARIE, METROPOLITANE, AUTOSTRADIE, STRADE STATALI).-*

I DECRETI APPLICATIVI AVREBBERO DOVUTO ESSERE EMANATI ENTRO 9 O 18 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.447/95.-

B) REGIONE (ART. 4)

L'ELEMENTO CHE QUALIFICA IN MANIERA PIÙ EMBLEMATICA LA REGIONE, DIFFERENZIANDOLA DAGLI ALTRI ENTI TERRITORIALI, È DATO DALL'ATTRIBUZIONE DELLA POTESTÀ DI EMANARE NORME LEGISLATIVE (ART. 117 COSTITUZIONE) A MEZZO DI ATTI CHE ASSUMONO IL NOME FORMALE DI LEGGI (ART. 127 COSTITUZIONE) E CHE COME TALI HANNO FORMA E VALORE PROPRIO DELLE FONTI DI GRADO PRIMARIO, MENTRE COMUNI E PROVINCE POSSONO SOLO EMANARE ATTI NORMATIVI DI TIPO REGOLAMENTARE. A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN BASE ALL'ART. 10 DEL D.P.R. N° 616 DEL 24 LUGLIO 1977 IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICO ED ACUSTICO, NUMEROSE REGIONI HANNO ADOTTATO UNA LEGISLAZIONE CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO. NELLA PRIMA FASE, TALI NORME REGIONALI COSTITUISCONO PREVALENTEMENTE DEI SEGALI SULLE INTENZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI IN TEMA DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. MENTRE TALUNE REGIONI LIMITANO L'INTERVENTO ALLA COSTITUZIONE DI COMITATI REGIONALI CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO, DI CUI FISSANO LE COMPETENZE E LA COMPOSIZIONE; ALTRE AFFRONTANO IN PRIMA ISTANZA I PROBLEMI DI RILEVAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO RINVIANDO A UNA FASE SUCCESSIVA DI APPROFONDIMENTO QUELLI RIGUARDANTI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE. MODESTA APPARE FINO AD OGGI L'ATTIVITÀ REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA STATALE, INERENTE LE DIRETTIVE AI COMUNI SUI CRITERI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICO, PER LA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO, ED ALTRE REGOLAMENTAZIONI. LO STATO CON LA LEGGE QUADRO, PUR MANTENENDO LA TITOLARITÀ DELLA DISCIPLINA COMPLESSIVA DELLA MATERIA, ASSOCIA ALLE REGIONI A SÉ MEDESIMO NELLA PRODUZIONE DELLA DISCIPLINA QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO ATTRIBUENDO A TALE ENTE TERRITORIALE COMPETENZA LEGISLATIVA NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTINENTI ALLA PIANIFICAZIONE, ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO. LE REGIONI DEVONO EMANARE LEGGI REGIONALI CONCERNENTI LE FUNZIONI E I CONTENUTI APPRESSO INDICATI:

- ★ *EMANARE I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO, DA PARTE DEI COMUNI, NELLE ZONE PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI VALORI DI QUALITÀ, STABILENDO IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO DI AREE, QUANDO TALI VALORI SI DISCOSTANO IN MISURA SUPERIORE A 5 DB(A) DI LIVELLO SONORO EQUIVALENTE. IN CASO NON SIA POSSIBILE RISPETTARLI, PREVEDERE A PIANI DI RISANAMENTO;*
- ★ *DEFINIRE I CRITERI E LE CONDIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI DI RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO O TURISTICO, DI VALORI LIMITE DI EMISSIONE, IMMISSIONE E DI ATTENZIONE E DI QUALITÀ, INFERIORI A QUELLI STABILITI DALLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI;*
- ★ *DEFINIRE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DEI COMUNI O DI CONFLITTO FRA GLI STESSI;*
- ★ *DEFINIRE DELLE PRIORITÀ E PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, SULLA BASE DELLE PROPOSTE PERVENUTE E ALLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ASSEGNATE DALLO STATO;*
- ★ *DEFINIRE LE PROCEDURE E LA DISCIPLINA INTEGRATIVA RIGUARDANTI LA REDAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO;*
- ★ *DEFINIRE LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DAI PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI;*
- ★ *DEFINIRE I CRITERI DA SEGUIRE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DA PRODURRE NEI CASI DI ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI V.I.A. E SU RICHIESTA DEI COMUNI DA PARTE DEI TITOLARI DI PROGETTI DI REALIZZAZIONE, MODIFICA E POTENZIAMENTO DI:*
 - *AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI;*
 - *AUTOSTRADIE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E SECONDARIE E STRADE URBANE DI QUARTIERE E LOCALI;*
 - *DISCOTECHE;*
 - *CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI OVE SONO INSTALLATI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI;*
 - *IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI;*
 - *FERROVIE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA;*
- ★ *DEFINIRE I CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO DELLE AREE INTERESSATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI:*

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 16 DI 51

- SCUOLE ED ASILO NIDO;
- OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO;
- PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI;
- NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI PROSSIME ALLE OPERE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
- ★ *DEFINIRE I CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALLE ISTANZE PER:*
 - *CONCESSIONI EDILIZIE RELATIVE A NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE E A POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI;*
 - *PROVVEDIMENTI COMUNALI ABILITATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI PREDETTI IMMOBILI;*
 - *DOMANDE DI LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE;*
- ★ *DEFINIRE LE MODALITÀ DI CONTROLLO PARTE DEI COMUNI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO:*
 - *ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE RELATIVE A NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE E A POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI;*
 - *ALL'ATTO DELL'ABILITAZIONE ALL'USO DEI PREDETTI IMPIANTI E ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ PRODUTTIVE;*
- ★ *DEFINIRE LE MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONE IN LUOGO PUBBLICO QUALORA ESSE COMPORINO L'IMPIEGO DI MACCHINARI O DI IMPIANTI RUMOROSI;*
- ★ *DEFINIRE LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 08/06/1990 N° 142;*
- ★ *DEFINIRE L'ORGANIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE DEI SERVIZI DI CONTROLLO.-*

CON LA LEGGE 21/01/94 N° 61 LE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO NELL'AMBIENTE ESTERNO E NELL'AMBIENTE DI VITA, VENGONO TRASFERITE A NUOVE AGENZIE REGIONALI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE. ESSE COLLABORANO CON L'ANPA CUI PRESENTANO, SU RICHIESTA, SUPPORTO TECNICO, E CON LE PROVINCE AI FINE DEI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 14 DELLA LEGGE QUADRO, INOLTRE ESSE POSSONO SVOLGERE FUNZIONI DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO AI COMUNI PER GLI OBBLIGHI AGLI STESSI DERIVANTI DALLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO, POSSONO, INFINE, FORNIRE UN SUPPORTO SPECIFICO TECNICO E DI CONSULENZA ALLE REGIONI AI FINE DELLE PREDISPOSIZIONE DELLE LEGGI REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE. L'AGENZIA REGIONALE È POSTA SOTTO LA VIGILANZA DELLA GIUNTA REGIONALE. -

C) PROVINCE (ART. 5)

IN BASE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE QUADRO SONO DI COMPETENZA DELLE PROVINCE:

- ★ *LE FUNZIONI PREVISTE DALL'ART. 14 LETTERA "G" DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N° 142. TALE NORMA ATTRIBUISCE COME FUNZIONI PROPRIE DELLE PROVINCE; "LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE CHE RIGUARDANO VASTE ZONE INTERCOMUNALI O L'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE PER IL SETTORE RELATIVO AL RILEVAMENTO, ALLA DISCIPLINA E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE"*
- ★ *LE FUNZIONI AD ESSE ASSEGNATE DALLE LEGGI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE QUADRO;*
- ★ *LE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN AMBITI TERRITORIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI RICOMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE. PER TALE FUNZIONI LA PROVINCIA SI AVVALE DELLE STRUTTURE DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONI DELL'AMBIENTE (ART. 14 C.1).-*

D) COMUNI (ART. 6)

AI COMUNI SONO ATTRIBUITE FUNZIONI PIANIFICATORIE, DI PROGRAMMAZIONE, DI REGOLAMENTAZIONE, AUTORIZZATORIE, ORDINARIE, SANZIONATORIE E DI CONTROLLO. IL RUOLO DI TALI ENTI TERRITORIALI È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE. ESSI SONO I PROTAGONISTI PRINCIPALI DELL'AZIONE APPLICATIVA DELLA LEGGE QUADRO, PERTANTO L'ESITO FINALE DELLA RIFORMA DIPENDERÀ PRINCIPALMENTE DAL MODO CON CUI QUESTI RIUSCIRANNO A SVOLGERE LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA AI FINI DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO. -

SONO, PERTANTO, DI COMPETENZA DEI COMUNI, SECONDO LA LEGGE STATALE E REGIONALE E I RISPETTIVI STATUTI, LE SEGUENTI FUNZIONI:

- d.1 *LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE, SECONDO I CRITERI DEFINITI CON LA LEGGE REGIONALE. TALE OBBLIGO, GIÀ SANCITO DAL D.P.C.M. 01/03/91 È RIBADITO ALL'ART. 6 DELLA LEGGE QUADRO, LA QUALE CONFERMA ANCHE LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NELLE SEI CLASSI PREVISTE DAL PREDETTO DECRETO DEL 1991. I LIMITI SONO INVECE FISSATI DAL D.P.C.M. 14/11/97. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO È UN ATTO DEL COMUNE AVENTE CARATTERE TECNICO POLITICO DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN QUANTO PROVVEDE A DISCIPLINARE L'USO E A VINCOLARE LE MODALITÀ DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLE DIVERSE ZONE. ATTRAVERSO TALE STRUMENTO IL COMUNE MIRA A PREVENIRE IL DETERIORAMENTO DI ZONE NON INQUINATE E A RENDERE PIÙ QUALIFICATA ED INTEGRARE L'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONTENUTA NEL P.R.G., CHE RESTA IL FONDAMENTALE ATTO DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO. IL D.P.C.M.*

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 17 DI 51

01/03/91 NON PREVEDEVA CRITERI SPECIFICI E DETTAGLIATI PER LA SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO NELLE SEI CLASSI. TALUNE REGIONI HANNO INTESO COLMARE LE PREDETTE LACUNE ADOTTANDO CON LEGGE O LINEE GUIDA QUESTI CRITERI: CAMPANIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA ECC.. IL DOCUMENTO LINEE GUIDA 1/1998 DELL'ANPA, DEDICATO ALL'ELABORAZIONE DI PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO, FORNISCE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI EMANATI DALLE VARIE REGIONI E DELLE BOZZE DI DECRETI DI PROSSIMA EMANAZIONE, ALCUNI CRITERI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE I, IN CLASSE V E VI, IN CLASSE II, III, IV, PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ STRADALE E FERROVIARIA. VIENE SOTTOLINEATO CHE I DOCUMENTI REGIONALI ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE ALL'EMANAZIONE DEL D.P.C.M. 01/03/91 SEGUONO APPROCCI RICONDUCEBILI ESSENZIALMENTE A DUE TIPOLOGIE:

- *LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA CHE PREVEDONO METODOLOGIE DI TIPO QUALITATIVO: LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO È OTTENUTA COME IL RISULTATO DI UNA ATTENTA ANALISI DEL TERRITORIO STESSO, SULLA BASE DEL P.R.G. VIGENTE E DELLE DESTINAZIONI D'USO ESISTENTI E PREVISTE;*
- *LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA CHE PREVEDONO METODOLOGIE OPERATIVE IN UNA PRIMA FASE DI TIPO QUANTITATIVO, BASATE CIOÈ SUL CALCOLO DI INDICI E PARAMETRI INSEDIATIVI CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO;*

PARTICOLARE IMPORTANZA ASSUMONO COMUNQUE TALUNI ASPETTI COME: LE ANALISI PRELIMINARI, DI CARATTERE CONOSCITIVO (ANALISI DEL P.R.G., DEGLI ALTRI PIANI E STRUMENTI URBANISTICI, ANALISI DELLE CARTE TEMATICHE DELLA VIABILITÀ, SULLA DISLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI ECC.) E GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE QUANTITATIVO SPECIALMENTE PER LE ASSEGNAZIONI DELLE CLASSI II, III, IV. PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ STRADALE E FERROVIARIA, PUR NON ESSENDO ANCORA STATI ADOTTATI GLI SPECIFICI REGOLAMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA LEGGE QUADRO, VIENI ANTICIPATO, NEL DOCUMENTO DI CUI SOPRA, L'IMPIANTO GENERALE DELLA NUOVA DISCIPLINA CONTENUTA NELLE BOZZE DEI REGOLAMENTI DI PROSSIMA EMANAZIONE. QUESTI REGOLAMENTI PREVEDONO, DELLE FASCE FIANCHEGGIANTE LE INFRASTRUTTURE, DETTE FASCE DI PERTINENZE, DI AMPIEZZA VARIABILE A SECONDA DEL GENERE E DELLA CATEGORIA DELL'INFRASTRUTTURA. PER TALI FASCE VENGONO STABILITI DEI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE, RIFERITI ALLA SOLA RUMOROSITÀ PRODOTTA DAL TRAFFICO SULL'INFRASTRUTTURA. TALI VALORI LIMITI SONO DIFFERENZIANTE, OLTRE CHE PER CATEGORIA DI INFRASTRUTTURA, ANCHE PER PERIODO DIURNO E NOTTURNO, OPPURE PER INFRASTRUTTURA IN ESERCIZIO O IN COSTRUZIONE. TALI FASCE NON SONO ELEMENTI DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO: ESSE SI SOVRAPPONGONO ALLA ZONIZZAZIONE REALIZZATA SECONDO I CRITERI FISSATI, VENENDO A COSTITUIRE IN PRATICA DELLA FASCE DI ESENZIONE RELATIVE ALLA SOLA RUMOROSITÀ PRODOTTA DAL TRAFFICO STRADALE O FERROVIARIO SULL'ARTERIA A CUI SI RIFERISCONO, RISPETTO AL LIMITE DI ZONA LOCALE, CHE DOVRÀ INVECE ESSERE RISPETTATO DALL'INSIEME DI TUTTE LE ALTRE SORGENTI CHE INTERESSANO DETTA ZONA. - PER QUELLO CHE RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE DEL TRAFFICO, È IMPORTANTE INFINE OSSERVARE CHE LE STRADE DI QUARTIERE O LOCALI SONO CONSIDERATE DI APPARTENENZA AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, OVVERO, PER ESSE NON SI FA FASCIA DI PERTINENZA. -

- d.2 *IL COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI;*
- d.3 *L'ADOZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI VALORI DI ATTENZIONE E NELL'IPOTESI DI CONTATTO DI ZONE CON VALORI CHE SI DISCOSTANO DI PIÙ DI 5 dB(A);*
- d.4 *IL CONTROLLO E IL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E LICENZE RELATIVE A NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE E A POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI;*
- d.5 *I CONTROLLI RELATIVI ALL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI FATTE AL RILASCIO DELLE SUDDETTE LICENZE;*
- d.6 *I CONTROLLI DELL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ TEMPORANEE AUTORIZZATE IN DEROGA AI LIMITI MASSIMI (ART. 6 COMMA 1 LETTERA A DELLA LEGGE QUADRO);*
- d.7 *CONTROLLI DEL CONTENUTO DELLE DOCUMENTAZIONI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO FINALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ECC. (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DISCIPLINATE DA REGOLAMENTI COMUNALI);*
- d.8 *L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO;*
- d.9 *LA RILEVAZIONE E IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAI VEICOLI, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;*
- d.10 *I CONTROLLI SULL'OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ATTINENTI IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO;*
- d.11 *L'AUTORIZZAZIONE ANCHE IN DEROGA AI VALORI LIMITE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI INDICATE DAL COMUNE STESSO. -*

I COMUNI DEVONO ADEGUARE I REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ O DI POLIZIA MUNICIPALE PREVEDENDO APPOSITE NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTROLLO, AL CONTENIMENTO E ALL'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE. -

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 18 DI 51

I COMUNI IL CUI TERRITORIO PRESENTI UN RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO AMBIENTALE E TURISTICO, HANNO FACOLTÀ DI INDIVIDUARE LIMITE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE INFERIORI A QUELLI DETERMINATI CON D.P.C.M. 14/11/97. TALI RIDUZIONI NON SI APPLICANO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. LA LEGGE DEFINISCE INOLTRE I CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO (ARTICOLO 7) E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE (ARTICOLO 8) (ANALISI DEL DOCUMENTO DI IMPATTO ACUSTICO, LICENZE, AUTORIZZAZIONE, ...). VIENE STABILITO CHE, PER ECCEZIONALE URGENZA DI SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, IL SINDACO, PUÒ ORDINARE FORME TEMPORANEE DI CONTENIMENTO O DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE, COMPRESA L'INIBITORIA PARZIALE O TOTALE (ARTICOLO 9). IN BASE ALL'ARTICOLO 11 LO STATO, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 447/95, EMANA REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DISTINTI PER SORGENTI SONORE (TRAFFICO VEICOLARE, FERROVIARIO, ...) RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO. IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DEI DECRETI E DEI REGOLAMENTI SOPRA CITATI, CIOÈ IN REGIME TRANSITORIO, OCCORRE APPLICARE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 15 COMMA 1, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEI PRESIDENTE DEI CONSIGLIO DEI MINISTRI DEI 01 MARZO 1991, PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LA LEGGE. LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DA QUESTA LEGGE POSSONO ESSERE SINTETICAMENTE RIASSUNTE COME SEGUE:

- ★ I PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORIO DEVONO TENERE CONTO DELLE PRECEDENTI DESTINAZIONI D'USO;
- ★ IL CONTATTO DIRETTO DI AREE, ANCHE APPARTENENTI A COMUNI CONFINANTI, I CUI VALORI LIMITE SI DISCOSTANO IN MISURA DI 5 DB(A) NON PUÒ ESSERE PREVISTO NELLA FASE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- ★ I COMUNI, ENTRO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, DEVONO ADEGUARE I REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ, PREVEDENDO TRA L'ALTRO NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI;
- ★ SONO VIETATI SIGLE E MESSAGGI PUBBLICITARI CON POTENZA SONORA SUPERIORE A QUELLA ORDINARIA DEI PROGRAMMI (ART. 12);
- ★ SONO RITENUTI VALIDI GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO GIÀ EFFETTUATI DALLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEI D.P.C.M. 01/03/91; QUALORA DETTI INTERVENTI RISULTINO INADEGUATI RISPETTO AI LIMITI PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, VIENE CONCESSO ALLE IMPRESE UN PERIODO PARI A QUELLO NECESSARIO PER COMPLETARE IL PIANO DI AMMORTAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN ATTO, QUALORA TALI INTERVENTI RISULTINO CONFORMI AI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE ED AI CRITERI DETTATI DALLE REGIONI.

PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE, LA LEGGE PROPONE DI REALIZZARE (ARTICOLO 2, COMMA 5 LETTERA D) I PROVVEDIMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA, TECNICA, COSTRUTTIVA E GESTIONALE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE PER LA GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE OLTRE CHE DEI PIANI DEL TRAFFICO. VENGONO PREVISTE LE SEGUENTI COMPETENZE:

- ★ SONO DI COMPETENZA DELLO STATO, ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI UN DECRETO, CRITERI PER LA PROGETTAZIONE, L'ESECUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI (IN PARTICOLARE L'ADOZIONE DI PIANI PLURIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI QUALI LE AUTOSTRADE) (ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA F ED I);
- ★ È DI COMPETENZA DEI COMUNI, SECONDO LE LEGGI VIGENTI E GLI STATUTI, LA RILEVAZIONE ED IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAI VEICOLI (FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 285/92 E SUCC. VARIAZIONI) (ARTICOLO 6 COMMA 1 LETTERA F);
- ★ AL PROGETTO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE, MODIFICA O AL POTENZIAMENTO DI:
 - a) AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI (ART. 8 COMMA 2 LETTERA A»;
 - b) INFRASTRUTTURE VIARIE (ART. 8 COMMA 2 LETTERA B»;
 - c) DISCOTECHE (ART. 8 COMMA 2 LETTERA C»;
 - d) CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI (ART. 8 COMMA 2 LETTERA D»;
 - e) IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI (ART. 8 COMMA 2 LETTERA E»;
 - f) FERROVIE E ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA (ART. 8 COMMA 2 LETTERA F);
- ★ È FATTO OBBLIGO DI REDIGERE UNA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO DELLE AREE INTERESSATE ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTI:
 - 1) SCUOLE E ASILI NIDO;
 - 2) OSPEDALI E CASE DI CURA E DI RIPOSO;
 - 3) PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI;
 - 4) NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI PROSSIMI ALLE OPERE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2;

IN ATTESA DEI DECRETI, NONCHÉ IN ATTESA DELL'EMANAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI CON CUI VENGONO FISSATI I CRITERI IN BASE AI QUALI I COMUNI PROCEDONO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO (LEGGE N° 447, ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A), SI APPLICANO, PER QUANTO NON IN CONTRASTO CON LA LEGGE QUADRO N° 447/95, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.C.M. 01/03/91, FATTA ECCEZIONE PER GLI ARTICOLI 2, COMMA 2 E 6, COMMA 2 (APPLICAZIONE DEI CRITERIO DIFFERENZIALE) (ARTICOLO 15 COMMA 1).-)



1.3.4.2 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Per impatto acustico possiamo intendere l'insieme delle conseguenze e degli effetti che derivano all'ambiente dalle emissioni sonore prodotte da una data attività. Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge quadro i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 08/07/86, n° 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai d.P.C.M. 10/08/88, n° 377, e successive modificazioni, e 27/12/88, pubblicato nella G.U. n° 4 del 05/01/89, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Secondo le prime indicazioni che pervengono dai progetti delle Regioni, la documentazione deve contenere elementi che per lo specifico impianto o attività consentano:

- DI INDIVIDUARE I LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE A CUI E SOGGETTO;
- DESUMERE IL RISPETTO DI TALI LIMITI;
- VALUTARE IL PEGGIORAMENTO DEL CLIMA ACUSTICO LOCALE, AL FINE DEL MANTENIMENTO O CONSEGUIMENTO DEI LIMITI DI QUALITÀ.-

Qualora si preveda un superamento dei limiti di emissione la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Per la redazione delle valutazioni e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884. Il relativo documento dovrà essere sottoscritto da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della legge 447/1995. Nell'ambito delle procedure previste dalla legge 349/86, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono la documentazione di impianto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI;
- STRADE DI TIPO A (AUTOSTRADE), B (STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI), C (STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE), E (STRADE URBANE DI QUARTIERE) E F (STRADE LOCALI), SECONDA LA CLASSIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- DISCOTECHE;
- CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI OVE SONO INSTALLATI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI;
- IMPIANTI SPORTIVI RICREATIVI;
- FERROVIE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA.-

Per effetto del comma 4 dell'art. 8 le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, i provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. In base al comma 5 dell'art. 8 la documentazione di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo e resa sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15. Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al citato comma 4 (attività produttive, sportive, ricreative...), che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.-

1.3.4.3 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Il comma 3 dell'art. 8 della legge prevede per particolari tipologie di insediamenti, meritevoli di una più rigorosa tutela, una valutazione previsionale del clima acustico, che consenta di assicurare agli occupanti il pieno rispetto sia dei limiti

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 20 DI 51

massimi di immissione che di quelli di qualità, individuando le eventuali modifiche da apportare ai progetti in questione (es. modifiche dei flussi di traffico, prestazioni di isolamento acustico ecc.). Gli insediamenti, per i quali devono essere redatte le valutazioni del clima acustico sono:

- a) SCUOLE E ASILI NIDO;
- b) OSPEDALI E CASE DI CURA E DI RIPOSO;
- c) PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI;
- d) NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI PROSSIMI A OPERE PER LE QUALI È PREVISTA LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO DI CUI SOPRA.-

1.3.4.4 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

La legge 447/1995 prevede all'art. 7 le condizioni che devono verificarsi per far sorgere a carico delle Amministrazioni comunali l'obbligo di adottare dei piani di risanamento acustico. Tali condizioni sono individuate nei seguenti casi:

- SUPERAMENTO DEI VALORI DI ATTENZIONE, INTESO COME VALORE DI RUMORE CHE SEGNA LA PRESENZA DI UN POTENZIALE RISCHIO PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE;
- E IPOTESI DI CONTATTO DI ZONE CON VALORI SUPERIORI A 5 DBA. NEL PREDISPORRE I PIANI I COMUNI DEVONO GARANTIRE L'ADEGUATO COORDINAMENTO CON LE ALTRE AZIONI IN MATERIA AMBIENTALE ED IN PARTICOLARE CON IL PIANO URBANO PER IL TRAFFICO.-

Non è obbligatorio, ma discrezionale ogni intervento del comune volto ad adottare piani per conseguire valori di qualità, cioè valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge. I piani di risanamento acustico debbono ovviamente armonizzarsi con i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, previsti a carico dello Stato dall'art. 3, o a carico delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. Questi devono recepire i criteri determinati dal decreto del ministro dei lavori pubblici (art. 3 comma 1 lett. f) di progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico. L'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) ha diffuso le "Linee guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", elaborato dal Gruppo di lavoro delle Agenzie ambientali, Nazionale, Regionale e delle Province Autonome, in materia di inquinamento acustico. Il piano di risanamento acustico comunale è considerato "il cardine del processo di conoscenza/trasformazione del territorio, verso un miglioramento concreto della qualità della vita nei centri urbani, connesso alla eliminazione della rumorosità ambientale". I piani di risanamento acustico dovranno contenere con molte probabilità, quando le Regioni avranno legiferato in merito:

- L'INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI RUMORI PRESENTI,
- L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SPETTA L'INTERVENTO;
- L'INDICAZIONE DELLA PRIORITÀ (IN BASE AI CRITERI REGIONALI), MODALITÀ E TEMPI;
- STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI;
- EVENTUALI MISURE CAUTELARI A CARATTERE D'URGENZA.-

L'insieme dei provvedimenti amministrativi, normativi e regolamentari (norme tecniche attuative dei PUC, Regolamento d'igiene, Regolamento edilizio e di polizia urbana) e degli interventi connessi alle opere di mitigazione costituisce quindi Piano di risanamento acustico, coordinato ed interagente con i principali strumenti di gestione territoriale quali Varianti ai PUC, Piani Particolareggiati, Piano Urbano del Traffico ecc. I limiti gravi di tale strumento, a causa del deterioramento acustico ambientale raggiunto dalle nostre città, sono efficacemente rappresentati nel documento sui piani di risanamento acustico elaborato dall'Agenzia Regionale Per l'Ambiente della Toscana. Viene sottolineato che il piano



di risanamento consiste in un sistema di azioni coordinate che tende solo a mitigare la gravità del superamento dei limiti di rumorosità in aree specifiche o dovuto ad emissioni sonore di specifiche sorgenti. E' erroneo pensare che il piano di risanamento consista in un progetto delle azioni necessarie a ricondurre la rumorosità in una certa area entro i limiti di legge. Purtroppo oggi è quasi mai possibile redigere questo secondo tipo di progetti se non in maniera vaga e su prospettive decennali, quindi inutili ai fini della legge (regionale) che stiamo scrivendo.-

1.3.4.5 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

In senso tecnico si parla di ordinanza a proposito dei provvedimenti del sindaco che si sostanziano in normali provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio di specifiche funzioni attribuite al sindaco dalle norme. Sono qualificate come ordinarie o normali e si individuano secondo la forma quali atti amministrativi del sindaco. Il genere delle ordinanze contingibili, vale a dire temporanee, ed urgenti, a cui fa riferimento l'art. 9 della 447/95 e diverso e si individua secondo sostanza, in quanto "richiesto da eccezionali ed urgenti necessità". La norma in esame autorizza i soggetti investiti di poteri in materia di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, specificatamente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti motivati che ordinano "il ricorso temporaneo a speciali norme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività". Per quanto attiene all'efficacia spaziale, le ordinanze del sindaco hanno vigore nei limiti del territorio comunale, quelle del presidente della provincia e del prefetto nei limiti della provincia, quelle del presidente della Regione nei limiti territoriali della regione e quelle del Ministro dell'ambiente e del presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito nazionale. Per quanto attiene all'efficacia temporale questa viene meno con la cessazione del presupposto dell'urgenza e delle circostanze contingenti. Sia che le ordinanze trattino di un caso singolo sia che siano generali esse perdono l'efficacia appena raggiunto l'obiettivo, vale a dire l'effetto giuridico, della cessazione della situazione anomala, che di fatto vi aveva dato causa o non appena è possibile provvedere con strumenti giuridici normali. La facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel settore dei servizi pubblici è riservata al Presidente del consiglio dei Ministri. Sono fatti salvi i poteri degli organi dello Stato, che, in base alle leggi vigenti, sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda la inosservanza delle ordinanze, sono previste pene contravvenzionali dall'art. 650 c.p., come norma applicabile ogni qualvolta manchino norme più specifiche. Il primo comma dell'art. 10 della legge 447, dedicato alle sanzioni amministrative nel far salvo quanto previsto dall'art. 650 predetto, prevede la sanzione amministrativa di una somma da € 1032,91 a € 10329,14 per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente di cui all'art. 9. Per quanto attiene al problema del controllo del giudice amministrativo va rilevato che ad esso può essere chiesto l'annullamento delle ordinanze illegittime, al pari di ogni altro atto amministrativo. Merita di essere sottolineato che, a differenza della precedente normativa del T.U.L.C.P (Art. 153), l'attuale art. 38 della L. 142/90, consente al sindaco l'emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti non solo per motivi di sicurezza pubblica, ma anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini. E' ritenuta quindi legittima l'ordinanza di chiusura di uno stabilimento la cui attività abbia superato i limiti di rumorosità consentiti, costituendo fonte di rischio da esposizione al rumore (TAR del Lazio Sez. II, 22/2/95, n° 242). Il Sindaco non può disporre la cessazione di una attività, lavorativa per eccessiva rumorosità, senza aver preventivamente imposto gli opportuni interventi tecnici per



ridurre le emissioni. Inoltre, come già detto sopra, la sospensione di una attività lavorativa per eccessiva rumorosità, in quanto misura cautelare, deve essere disposta per un periodo di tempo determinato.-

1.3.4.6 SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 10 della legge quadro qualifica la tipologia delle sanzioni previste come conseguenze sfavorevoli in relazione alle attività poste in essere in violazione delle norme in tema di inquinamento acustico contenute dalla legge stessa quali amministrative. La norma fa salvo quanto è previsto nell'art. 650 del codice penale (vedi il paragrafo relativo). Non vengono quindi depenalizzati illeciti preesistenti ritenuti lesivi di interessi degni di tutela penale, ma introdotte tre nuove fattispecie di nuove sanzioni amministrative pecuniarie aventi carattere affittivo e riparatorio. Vengono in tal modo per la prima volta introdotte delle sanzioni specifiche a salvaguardia delle norme sull'inquinamento acustico.-

- a) E DISPOSTO INNANZI TUTTO CHE CHIUNQUE NON OTTEMPERA AL PROVVEDIMENTO LEGITTIMAMENTE ADOTTATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE ORDINA IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI CONTENIMENTO O DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE, DI CUI ALL'ART. 9, È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 1.032,91 A € 10.329,14 (ART. 10 COMMA 1).-
- b) CHIUNQUE, NELL'ESERCIZIO O NELL'IMPIEGO DI UNA SORGENTE FISSA O MOBILE, SUPERA I VALORI LIMITE DI EMISSIONE E DI IMMISSIONI, FISSATI DAL D.P.C.M. DEL 14 NOVEMBRE 1997 È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 516,45 A € 5.164,56.-
LA PORTATA GENERALE DI TALE DISPOSIZIONE IMPLICA L'ABROGAZIONE DELL'ART. 659 COMMA 2 "PERCHÉ, IN IPOTESI DI MERA VIOLAZIONE DEI LIMITI DI LEGGE POSTI DALLA NORMA AMMINISTRATIVA, NON È POSSIBILE INDIVIDUARE UN CRITERIO SOSTANZIALE DI DIFFERENZIAZIONE TRA I DUE CAMPI OPERATIVI DELLE DUE NORME, PONENDO ENTRAMBE LA STESSA CONDOTTA, OSSIA LA VIOLAZIONE DI LIMITI LEGALI ALLE EMISSIONI".-
- c) LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE, DISTINTI PER SORGENTE SONORA RELATIVAMENTE ALLA DISCIPLINA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AVENTE ORIGINE DAL TRAFFICO VEICOLARE, FERROVIARIO, MARITTIMO ED AEREO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA STESSA LEGGE, È PUNITA CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA € 258,23 A € 10.329,14.-

Occorre qui ricordare che anche gli artt. 155 e 156 del Codice della strada contengono disposizioni sulla limitazione dei rumori e sull'uso dei dispositivi di segnaletica acustica provviste di sanzioni amministrative. L'art. 155 dispone che:

- a) DURANTE LA CIRCOLAZIONE SI DEVONO EVITARE RUMORI MOLESTI CAUSATI DAL CARICO E DA ALTRI CONNESSI CON LA CIRCOLAZIONE STESSA.-
- b) IL SILENZIATORE, QUALORA PRESCRITTO, DEVE ESSERE TENUTO IN BUONE CONDIZIONI DI EFFICIENZA E NON DEVE ESSERE ALTERATO.-
- c) PER GLI APPARECCHI RADIOFONICI/RIPRODUZIONE A BORDO NON SI DEVONO SUPERARE I LIMITI MASSIMI DI ACCETTABILITÀ DEL REGOLAMENTO.-
- d) I DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICO, ANTIFURTO INSTALLATI SUI VEICOLI DEVONO LIMITARE L'EMISSIONE SONORA AI TEMPI MASSIMI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E, IN OGNI CASO, NON DEVONO SUPERARE I LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE FISSATI DAL D.P.C.M. 14/11/97.-
- e) CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,88 A € 103,29.-

L'importo della sanzione, veramente irrisorio in se, e ancor più sé rapportato all'entità di quelle previste dall'art 10 comma 2, risulta in modo più pregnante velleitaria e per nulla dissuasiva, se si tiene conto della diffusa e spesso generale disapplicazione delle norme fondamentali del codice stradale (velocità, cinture di sicurezza) da parte degli automobilisti, e ciò che è più grave, da parte delle istituzioni preposte all'osservanza delle disposizioni stesse. L'art. 156 aggiunge ancora che:

- a) IL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA DEVE ESSERE USATO CON LA MASSIMA MODERAZIONE E SOLAMENTE AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE. LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE LA PIÙ BREVE POSSIBILE.-



- b) FUORI DAI CENTRI ABITATI L'USO DEL DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA È CONSENTITO OGNI QUALVOLTA LE CONDIZIONI AMBIENTALI O DEL TRAFFICO LO RICHIEDANO AL FINE DI EVITARE INCIDENTI, IN PARTICOLARE DURANTE LE MANOVRE DI SORPASSO.-
- c) CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,88 A € 103,29.-

Queste due disposizioni per il loro carattere di norme speciali prevalgono sull'art. 10 comma 2, che svolge una funzione di norma generale. Il comma 4 dell'art. 10 prevede che il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni predette, e versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento "con incentivi per il raggiungimento dei valori limite" fissati dal dPCM 14/11/97.-

1.3.4.7 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE

All'approvazione della presente proposta di zonizzazione acustica, si applicheranno all'interno degli insediamenti abitativi, sia il criterio differenziale, sia i limiti assoluti di emissione e di immissione indicate nelle tabelle IV A e B. Nel frattempo resta ferma l'applicazione del criterio differenziale e dei limiti massimi assoluti di rumore di cui all'art. 6 comma 1 del d.P.C.M. 01/03/1991, d.P.C.M. 14/11/1997 e D.M. 11/12.1996.-

1.3.4.7.1 DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 11 DICEMBRE 1996

Così come previsto dall'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, il legislatore ha emanato il *Decreto 11 dicembre 1996* recante "**APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO**" (pubb. sulla G.U. Serie generale n. 52, 4/3/1997), al fine di regolarizzare l'applicazione del criterio differenziale per gli i cosiddetti impianti a ciclo produttivo continuo.-

Le disposizioni del suddetto decreto (art. 1 comma 1) si applicano a tutti quegli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.-

Infatti al successivo art. 2 si danno le definizioni di impianto a ciclo produttivo continuo, cioè:

- a). QUELLO DI CUI NON È POSSIBILE INTERROMPERE L'ATTIVITÀ SENZA PROVOCARE DANNI ALL'IMPIANTO STESSO, PERICOLO DI INCIDENTI O ALTERAZIONI DEL PRODOTTO O PER NECESSITÀ DI CONTINUITÀ FINALIZZATA A GARANTIRE L'EROGAZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE;
- b). QUELLO IL CUI ESERCIZIO È REGOLATO DA CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO O DA NORME DI LEGGE, SULLE VENTIQUATTRO ORE PER CICLI SETTIMANALI, FATTE SALVE LE ESIGENZE DI MANUTENZIONE;
- c). IMPIANTO A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO ESISTENTE, QUELLO IN ESERCIZIO O AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO O PER IL QUALE SIA STATA PRESENTATA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO

Pertanto secondo quanto previsto all'art. 3 comma 1, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione della Zonizzazione Acustica, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 gennaio 1995, n. 447. Inoltre per tutti quegli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione (art, 3 comma 2).-



Infine per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali (art. 4 comma 1). I piani di risanamento devono contenere (art. 4 comma 2) una relazione tecnica da cui risulti:

- LA TIPOLOGIA E L'ENTITÀ DEL RUMORE PRESENTI;
- LE MODALITÀ ED I TEMPI DI RISANAMENTO;
- LA STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI NECESSARI;

ed inoltre (art. 4 comma 3) a decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto e quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge n° 447/96.-

Il controllo e le sanzioni (art. 5 comma 1 e 2) è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della legge stessa, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del cp, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa (art. 10, comma 3), della legge n° 447/96.-

1.3.4.8 GLI ESERCENTI DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali Ferrovie, Autostrade, Aeroporti ecc. hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore causato dalle infrastrutture stesse. Detti esercenti devono altresì trasmettere ai Comuni competenti copia dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore, impegnando a tal fine, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5% dei fondi di bilancio previsti per la manutenzione ed il potenziamento delle infrastrutture. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5% dei fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.-

Qualora tali piani non vengano presentati, la legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati dalla zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.-

1.3.4.9 MESSAGGI PUBBLICITARI

L'art. 12 della legge 447/95 introduce il divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n° 74.-

1.3.4.10 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

Le regioni, nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuare dai comuni e dalla provincia per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento. Nella concessione dei predetti contributi ai comuni è data la priorità a quelli che abbiano adottato i piani di risanamento.-

1.4 ASSI VIARI E FERROVIARI: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA

Per le fasce di pertinenza acustica degli assi stradali e ferroviari si fa riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 25 DI 51

dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e al D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".-

1.4.1 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA ASSI STRADALI

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e ss.ii.mm. In pratica, per ogni tipo di strada (esistente o di nuova realizzazione) sono stabilite delle fasce di pertinenza acustica e i relativi limiti di immissione che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a rispettare. Nella tabella 3 è riportata la tabella dell'Allegato 1 al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, ove sono indicate le fasce di pertinenza acustica per le strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti). Nell'ambito del territorio comunale di Nocera Superiore sono state individuate, evidenziate nella tabella 3, le seguenti tipologie di strade:

A - Autostrade (A30);

C - Extraurbana secondaria sottotipo Cb (S.S. 367).

Oltre che le strade di quartiere e locali la cui definizione acustica è stabilita direttamente nel piano di zonizzazione.-

Tabella 1.

STRADE ESISTENTI: FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA (TAB. 2 - ALL. 1 D.P.R. 30/03/04 N. 142)

TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (SECONDO NORME CNR 1980 E DIRETTIVE PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (M)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Per quanto riguarda le strade di nuova realizzazione le fasce di pertinenza acustiche e i relativi limiti sono stabiliti dalla tabella 1 Allegato 1 del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, ed in ogni caso valgono le prescrizioni riportate nel regolamento di attuazione al PZA.-



Tabella 2.

Strade di nuova realizzazione: Fasce di pertinenza acustica

TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (SECONDO D.M. 5.11.01 - NORME FUNZ. E GEOM. PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (M)	SCUOLE*, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

È bene sottolineare che i limiti di immissione previsti dalle diverse fasce di pertinenza acustica valgono solo per il rumore prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura (traffico veicolare e ferroviario). Infatti le attività rumorose che rientrano nelle fasce di pertinenza acustica delle strade e delle ferrovie devono rispettare i limiti previsti dal PZA, e sono disciplinate dal Regolamento acustico comunale. -

1.4.2 FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA: FERROVIE

Il comune di Nocera Superiore è attraversato dalla linea della linea ferroviaria Napoli – Roma. -

Si tratta una linea ferroviaria su cui i convogli viaggiano a velocità relativamente basse e comunque inferiori a 200 Km/h. Il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 stabilisce per questo tipo di infrastruttura una fascia di pertinenza acustica, a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato, pari a 250 m suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B. -

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno);
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B;

1.5 LINEE GIUDA DELLA REGIONE CAMPANIA: D.G.R. 2463 DEL 01 AGOSTO 2003

Il documento, rivolto alle Amministrazioni Comunali della Regione Campania, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione, n° 41, del 15 Settembre 2003, ha lo scopo, attraverso l'unificazione dei criteri per la mappatura urbana e di metrologia acustica, di fornire uno strumento tecnico per la ripartizione dei territori comunali in classi di destinazione d'uso, secondo i limiti stabiliti dal d.P.C.M. 01.03.91. -

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 27 DI 51

Viene sottolineato come la zonizzazione acustica debba preludere alla verifica fonometrica dei livelli di rumore, alla eventuale necessità di redazione di piani di bonifica e alla scelta delle priorità di intervento.-

Successivamente, sono indicati (punto 2) criteri generali di metodologia per l'elaborazione della zonizzazione:

- ★ LA NECESSITÀ DI AFFIDARE LA REDAZIONE TECNICA DELLO STUDIO AD UN GRUPPO DI COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI;
- ★ LE INDICAZIONI PER LA STESURA CARTOGRAFICA DEI PIANI DI ZONIZZAZIONE; LA NECESSITÀ DI COORDINARSI CON I COMUNI LIMITROFI;
- ★ LA NECESSITÀ DI EFFETTUARE LE INDAGINI FONOMETRICHE NEI PERIODI ACUSTICAMENTE PIÙ SFAVOREVOLI; L'ITER LEGISLATIVO CHE IL PIANO DI ZONIZZAZIONE DEVE COMPIERE.-

In particolare (punto 4 e successivi) vengono forniti dei criteri per l'individuazione delle zone acustiche (tab. 1, allegato B, d.P.C.M. 01/03/91): dovranno prevalere i criteri di fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore, nel caso delle classi a più alto rischio (V, VI) e di quella particolarmente protetta (I); per le zone 11, 111 e IV si terrà conto anche di altri parametri, quali la densità di popolazione, la presenza di attività commerciali e artigianali, uffici, traffico veicolare, l'esistenza di insediamenti industriali e di strutture di servizi e attrezzature. La tabella VI riepiloga i criteri per la classificazione contenuti nella delibera.-

Tabella 3.
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI, CON

EVIDENZA DELLE INDICAZIONI DI SPECIFICITÀ EMERSE NELLE LINEE GUIDA RISPETTO AL D.P.C.M. 01/03/91

CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	SONO ESCLUSE LE AREE VERDI DI QUARTIERE E LE AREE DI VERDE SPORTIVO, PER LE QUALI LA QUIETE SONICA NON È STRETTAMENTE INDISPENSABILE. PARIMENTI LE STRUTTURE SCOLASTICHE O SANITARIE, INSERITE IN EDIFICI ADIBITI AD ALTRE FUNZIONI, SARANNO CLASSIFICATE SECONDO L'AREA DI APPARTENENZA DI QUESTI EDIFICI. SI INDIVIDUANO INOLTRE TRE SOTTOCLASSI: OSPEDALIERA; SCOLASTICA; VERDE PUBBLICO E ALTRE ZONE PER LE QUALI HA IMPORTANZA LA QUIETE SONICA. SONO INSERITE IN CLASSE 1 LE ZONE DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO.
CLASSI V E VI: AREE PREVALENTEMENTE ED ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	LA DEFINIZIONE DI QUESTE ZONE COINCIDE CON QUELLA DEI D.P.C.M. 01/03/91; VIENE PERÒ AMMESSA LA PRESENZA DELLE RESIDENZE DEL PERSONALE DI CUSTODIA NELLE AREE DI CLASSE VI.
CLASSI II, III E IV: AREE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, DI TIPO MISTO E DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	I PARAMETRI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER INDIVIDUARE L'APPARTENENZA DI DETERMINATI TERRITORI ALLE CLASSI INDICATE VENGONO SUDDIVISI IN TRE CLASSI: BASSA, MEDIA ED ALTA DENSITÀ, CUI CORRISPONDONO RISPETTIVAMENTE I VALORI 1, 2 E 3. L'ASSENZA DI ESERCIZI COMMERCIALI E UFFICI, DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI O DI TRAFFICO VEICOLARE, FARÀ ASSUMERE AI RELATIVI PARAMETRI IL VALORE 0. ES. DENSITÀ ABITATIVA: AREE A BASSA DENSITÀ: PREVALENZA DI VILLINI CON NON PIÙ DI TRE PIANI FUORI TERRA; AREE A MEDIA DENSITÀ: PREVALENZA DI PALAZZINE CON QUATTRO PIANI ED ATTICO; AREE AD ALTA DENSITÀ: PREVALENZA DI EDIFICI DI TIPO INTENSIVO CON PIÙ DI CINQUE PIANI) PERTANTO SE LA SOMMA DEI VALORI È COMPRESA FRA 1 E 4 L'AREA È INSERITA IN CLASSE II; FRA 5 E 8 IN CLASSE III; FRA 9 E 12 IN CLASSE IV. ESISTONO INOLTRE TERRITORI CHE SONO AUTOMATICAMENTE INSERITI, A CAUSA DELLE LORO CARATTERISTICHE, IN SPECIFICHE CLASSI: AREE RURALI CON UTILIZZO DI MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI → CLASSE III PRESENZA DI PICCOLE INDUSTRIE, AREE PORTUALI E AREE CIRCOSTANTI GLI AEROPORTI; PRESENZA DI ATTIVITÀ DI TERZIARIO O COMMERCIALI, MA PRIVE DI ABITAZIONI CLASSE IV INSEDIAMENTI ZOOTECNICI O ALTRE TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI AGRICOLI CLASSE IV, V, VI AREE DESTINATE A SPETTACOLO CLASSE V E VI

Nonostante la densità e la fluidità del traffico abbiano una funzione importante come indicatore qualitativo per la identificazione delle zone acustiche II, III e IV, si può verificare che la classificazione di una strada o di una linea ferroviaria non sia la medesima di quella della zona attraversata: vengono allora forniti (punto 6) dei criteri operativi per la classificazione delle reti viarie e ferroviarie:

CLASSE IV	STRADE AD INTENSO TRAFFICO (OLTRE 500 VEICOLI L'ORA), STRADE PRIMARIE E DI SCORRIMENTO, AUTOSTRADE, TANGENZIALI, STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE, FERROVIE (CON ESTENSIONE DELLA ZONA MEDESIMA PER METRI 60 DALLA MEZZERIA DEL BINARIO PIÙ ESTERNO NELLA ZONA PRESA IN CONSIDERAZIONE);
CLASSE III	STRADE DI QUARTIERE (TRA 50 E 500 VEICOLI L'ORA) E STRADE UTILIZZATE PER SERVIRE IL TESSUTO URBANO;

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 28 DI 51

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO REDATTI CON LA MASSIMA CURA E DILIGENZA, E SOTTOPOSTI AD UN ACCURATO CONTROLLO DA PARTE DEL DOTT. AMATO ALFREDO, CHE NE DETIENE I DIRITTI D'AUTORE AI SENSI DELLE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI, IVI INCLUSA LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIELABORAZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE MEDIANTE QUALSIASI PIATTAFORMA TECNOLOGICA, SUPPORTO O RETE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DOTT. AMATO ALFREDO.

CLASSE II STRADE LOCALI (MENO DI 50 VEICOLI L'ORA).-

Se le strade da classificare sono interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalla superficie degli edifici frontistanti, in condizioni diverse, la tipologia classificatoria di zona si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa. Le verifiche strumentali, per quanto riguarda la conformità di apparecchiature e metodologie di rilevamento, sono ulteriormente disciplinate, oltre che dall'allegato B dei d.P.C.M. 01/03/91, dall'allegato B delle Linee guida, nonché il D.M. 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Quest'ultimo risulta essere di notevole importanza per il rilevamento e la misurazione del rumore in fase di elaborazione di una proposta di zonizzazione acustica, in applicazione dell'ex. art. 2 del d.P.C.M. 01 marzo 1991, della Legge-Quadro n° 447 del 25 Ottobre 1995 e della Delibera n° 8758 del 29 Dicembre 1995 della Giunta Regionale della regione Campania.-

1.6 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Comune di Nocera Superiore ha redatto il Piano Urbanistico Comunale, individuando le seguenti categorie di aree, in base al carattere prevalente dell'impianto urbanistico ed edilizio, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 1444.68:

CLASSE	DESCRIZIONE	NOTE
A1	Insed. stor. orig. della città romana intramoenia	
A2	Insedamenti storici tardoantichi extramoenia	
A3	Insedamenti storici della prima metà del Novecen*	
A4	Edifici, complessi, ville e giardini di particola*	
A5	Aree archeologiche e di interesse archeologico	Area archeologica Teatro ellenistico (espr)
At1	Aree potenzialmente trasformabili - bassa	
At2	Aree potenzialmente trasformabili - media	
At3	Aree potenzialmente trasformabili - alta	
B1	Insedamenti recenti consolidati con alta densità*	
B2	Insedamenti recenti a tessuto edilizio consolidato*	
B3	Insedamenti recenti ad impianto unitario	Aree agricole da Piani Attuativi per parcheggi
B3	Insedamenti recenti ad impianto unitario	36 Alloggi PEEP
B3	Insedamenti recenti ad impianto unitario	Possibili aree parcheggio
D1	Insedamenti a prevalente destinazione produttiva	
D2	Insedamenti a prevalente destinazione commercial*	Ex mobilificio Martorelli - attualmente attività terziarie varie
D3	Insedamenti produttivi dismessi	
D4	Attività estrattive	
EA	Aree agricole di particolare rilievo archeologico	
EP	Aree agricole Produttive	
ER	Aree agricole di rilievo paesaggistico	
F1	Parchi territoriali	Zona coincidente con la zona 1b del PUT
G1	Attrezzature pubbliche scuola dell'obbligo	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Sito di stoccaggio provvisorio dei fanghi della Cavaiola
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Sito di stoccaggio e trasbordo
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Sito di stoccaggio provvisorio dei fanghi della Cavaiola
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Uffici ASL
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Stazione ferroviaria
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Centro sociale
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 29 DI 51

CLASSE	DESCRIZIONE	NOTE
G2	Aree per attrezzature di interesse comune	Biblioteca Aldo Moro
G3	Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco	
G4	Aree per parcheggi	
G5	Impianto di distribuzione carburanti	
G5	Impianti tecnologici	Depuratore consortile
G5	Impianti tecnologici	Impianti tecnologici - Attrezzature ferrovia
G5	Impianti tecnologici	
G5	Impianto di distribuzione carburanti	
G5	Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo	Vasca
G5	Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo	Vasca di accumulo Consorzio di Bonifica Monti Lattari
G5	Aree di tutela idrogeologica e di difesa del suolo	Canale
G5	Impianto di distribuzione carburanti	Ristorante, etc etc
G5	Impianto di distribuzione carburanti	
G5	Impianto di distribuzione carburanti	
G6	Impianto cimiteriale	

Ha assunto una particolare importanza, per la redazione del PZA del territorio, l'analisi del patrimonio edilizio nei suoi molteplici aspetti:

- ★ QUALITÀ DELLE ABITAZIONI;
- ★ QUALITÀ DEL CONTESTO URBANO (ACCENTRAMENTO DELLE ABITAZIONI);
- ★ DOTAZIONE DEI SERVIZI ED ATTREZZATURE;
- ★ AFFOLLAMENTO.

1.6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED ELEMENTI DESCRITTIVI

1.6.1.1 IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE E APERTO

1.6.1.1.1 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI

I contrafforti montuosi posti ad ovest della cittadina, rappresentati dalla catena dei Monti Lattari, sono di formazione calcarea. I rilievi collinari della parte orientale hanno matrice dolomitica. Nella piana i terreni derivano da rocce sedimentarie alluvionali e colluviali, frammentati a strati di lapilli e di sabbia vulcanica: il tutto si spiega col ripetersi delle alluvioni e del trasporto di terreno dalle alture circostanti, mentre la presenza di lapillo è derivata dall'attività vulcanica del Vesuvio. I materiali piroclastici si presentano sia allo stato sciolto non rimaneggiato (tufi incoerenti, scorie, pomici, lapilli, ceneri e pozzolane) o rimaneggiato (prodotti dell'erosione) sia allo stato semilitoide e lapideo (tufo grigio campano di probabile origine ignimbritica d'età presumibile circa 30.000 anni). Per quanto attiene questi ultimi, essi sono da localizzare proprio nelle fasce pedemontane, mentre quelle della Piana sono prevalentemente sciolti di tipo terroso.-

1.6.1.1.2 I SUOLI

I suoli di Nocera Superiore sono dominati dalla “matrice vulcanica” del substrato, variamente frammentati ai clasti calcarei, dolomitici o ai sedimenti alluvionali della parte pianeggiante.-

Dalla Carta dei Grandi Sistemi di Terre della Campania è possibile desumere che l'appartenenza tassonomica prevalente è relativa all'ordine degli Andosuoli, suoli sviluppati da materiale vulcanico con proprietà direttamente legate alla presenza di materiale allofanico a scarso ordine cristallino.-

Alla base dei contrafforti montuosi e collinari si rinvengono anche Cambisuoli, con substrato alluvionale e colluviale rimaneggiato e con ricchezza di calcare.-



Gli Andosuoli sono normalmente caratterizzati da un'elevata capacità di ritenzione idrica alla saturazione anche se, a causa dell'elevata percentuale di materiali grossolani, che appesantisce notevolmente la copertura pedologica durante i periodi di elevata piovosità, contribuendo enormemente nel bilancio delle forze statiche che mantengono il pedon in condizioni di stabilità su pendenze elevate (Terribile et al., 2000).-

Gli Andosuoli sono altresì caratterizzati da un'elevata conducibilità idraulica alla saturazione (Ks), particolarmente rilevante nei Vitric Andosols. sempre a causa dell'elevata percentuale della frazione vitrica nella composizione tessiturale. In ogni caso, la Ks, pur essendo elevata in tutti gli orizzonti, è generalmente differente tra un orizzonte e l'altro, soprattutto tra gli orizzonti dei suoli più superficiali e quelli dei suoli sepolti, così come evidenziato da Terribile et al. (2000) in uno studio sugli Andosuoli delle aree di crisi di Quindici e Sarno. Secondo i predetti autori, in certe condizioni d'intensità di pioggia non è possibile escludere che questa differenza di conducibilità idraulica possa avere una certa influenza sulla sensibilità degli ecosistemi agli inneschi di frana.-

Altra proprietà degli Andosuoli, senza dubbio tra le più rilevanti nel determinare un evento franoso, è la tixotropia (Terribile et al., 2000), una caratteristica tipica dei suoli "collassabili", in cui la massa del suolo allo stato bagnato passa improvvisamente allo stato liquido quando sottoposta a vibrazioni. In pratica, in seguito al distacco di una prima massa di suolo da una nicchia di frana, l'impatto della massa con i suoli sottostanti genera sollecitazioni meccaniche in grado d'indurre il repentino rilascio dell'acqua intrappolata (proprietà tixotropica dei suoli). L'acqua così liberata concorre a favorire il processo di liquefazione dei suoli, innescando con un meccanismo a catena le fasi successive dell'evento.

1.6.1.1.3 IDROGRAFIA

L'alveo Comune Nocerino è il collettore artificiale delle acque provenienti dai torrenti Solofrana e Cavaiola, la cui confluenza si realizza nel Comune di Nocera Inferiore.-

Il torrente Cavaiola, lungo circa 4 Km, nasce nel Comune di Cava de Tirreni, lo attraversa per l'intero tratto di paese per portarsi poi nel territorio del Comune di Nocera Superiore. Il torrente, scorre nel tratto all'origine tra pareti spondali di vario genere, fatiscenti, che realizzano sezioni a deflusso molto variabili; riceve le acque di ruscellamento superficiali dei Monti Lattari e del Monte Citola. L'alveo del torrente vola a cielo aperto e percorre parallelamente la Strada Statale 18. Nella parte settentrionale del territorio comunale di Nocera Superiore, il torrente "Solofrana" si dirama nei Torrenti "Dei Corvi" (ricadente nel territorio di Nocera Inferiore) e "Casarzano" (ricadente nel territorio di Nocera Superiore).

Il torrente Casarzano delimita, pertanto, 11 territorio Comunale a Nord- ovest e funge da linea di confine, netta con il Comune di Nocera Inferiore.-

1.6.1.1.4 CLIMA

Il clima di Nocera Superiore rientra nella fascia temperata (Clima Mediterraneo), caratterizzato da una piovosità media variabile, temperatura media del mese più freddo compresa tra 18° e - 2° C. Gli apporti pluviometrici espressi in mm/anno vanno da 600-1000.-

La temperatura media annua oscilla tra i 16/18°C.-

Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. Le precipitazioni dell'ultimo quinquennio non superano gli 800 millimetri annui di pioggia.-

La classificazione fitoclimatica identifica il territorio con il Lauretum 2° tipo con siccità estiva.-



In conseguenza della zonazione climatica altitudinale è possibile identificare una ripartizione in "orizzonti" della vegetazione; tali piani si susseguono in senso altitudinale e parallelamente alla linea di costa:

- piano basale o mediterraneo (da 0 a 400 m s.l.m.) con vegetazione zonale a sclerofille sempreverdi (Quercus Ilex);
- piano collinare o sopramediterraneo (> 400 m s.l.m.) con vegetazione zonale a latifoglie decidue termofile (querceti) e castagneti.
- piano montano (>900 m s.l.m.) con vegetazione a latifoglie termo-mesofile (zona del Fagetum)

1.6.1.1.5 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Il Comune di Nocera Superiore ricade nella porzione settentrionale della Provincia di Salerno, nota come "Agro Nocerino-Sarnese", che confina a Sud con i Comuni della Costiera Amalfitana, ad Est con l'Area metropolitana di Salerno, ad Ovest con la Provincia di Napoli e a Nord con la Provincia di Avellino.-

Il suo territorio presenta caratteristiche morfologiche estremamente variabili (la sua altitudine, ad esempio, varia da circa 50m s.l.m. ad oltre 1.100m s.l.m.), si estende su una superficie di poco inferiore ai 15 Km², che confina con Roccapiemonte a Nord, con Cava de Tirreni a Sud e ad Est, con Tramonti a Sud e con Nocera Inferiore ad Ovest ed è attraversato dai torrenti Cavaiola (che scorre parallelamente alla S.S. n°18) Solofrana e Casarzano (che separa Nocera Superiore da Nocera Inferiore).-

E' collegato alla rete di grande viabilità tramite l'Autostrada "A3" Napoli - Salerno (svincoli di Nocera Inferiore - per i flussi provenienti da Nord e di Cava dei Tirreni - per i flussi provenienti da Sud), l'Autostrada "A30" Caserta - Salerno (svincolo di Castel San Giorgio), la S.S. n°18 (collegamento verso Napoli e verso Salerno) e con una serie di strade provinciali, che assicurano i collegamenti con i Comuni contermini; quelle di maggiore importanza sono la S.P. n°4 (verso Mercato San Severino) e la S.P. n° 81 (verso Nocera Inferiore).-

Inoltre, è servito dalla linea ferroviaria Napoli - Salerno e dalla linea ferroviaria Circumsalernitana Salerno - Nocera - Mercato San Severino - Salerno.-

A breve distanza, si trovano, infine, l'aeroporto Salerno - Pontecagnano, l'interporto Salerno - Battipaglia ed il porto di Salerno. La rete ferroviaria che attraversa Nocera Superiore è composta dal tratto terminale della linea fondamentale AV - AC (Alta Velocità - Alta Capacità), che attraversa i Comuni di San Valentino Torio, Pagani e Nocera Inferiore e si immette, proprio a Nocera Superiore, nella linea RFI, proveniente dallo scalo di Cannello (CE).-

L'aeroporto di Salerno - Pontecagnano non è ancora in grado di garantire la continuità dei servizi di trasporto: nel medio - lungo periodo, sono previsti interventi infrastrutturali che dovrebbero migliorare il livello della qualità dei servizi forniti all'utenza.-

La rete stradale provinciale è fortemente congestionata e non garantisce una accessibilità sufficiente alle aree più interne, né l'intermodalità, determinando un persistente isolamento di numerose comunità. La rete stradale comunale è costituita da strade extraurbane ed urbane, di accesso e di uscita in senso inverso, con funzione territoriale e comunale; per esse si hanno entità degli spostamenti e velocità ridotte, rispetto alla rete di livello immediatamente superiore. La viabilità locale risponde a criteri funzionali ormai superati dall'evoluzione dei sistemi territoriali, in quanto, ancora oggi, comprende molti tracciati che hanno un breve sviluppo e che sono interamente ricompresi in ambito comunale.-


Il PTCP della Provincia di Salerno, approvato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n°15 del 30.03.2012, ha previsto, fra l'altro, un sistema complesso di interventi in tema di mobilità e di trasporti, costituito dalla realizzazione di



nuove opere e dal potenziamento delle infrastrutture esistenti, tra le quali si ricordano, relativamente al territorio di Nocera Superiore:

- la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico su gomma, in un'ottica di intermodalità, al fine di intensificare i collegamenti tra la direttrice settentrionale e la direttrice meridionale;
- la riorganizzazione del sistema della mobilità su ferro, mediante la destinazione della linea ferroviaria tirrenica a servizio di metropolitana regionale, integrata con il servizio Circumsalernitana e con la Metropolitana di Salerno;
- il potenziamento della linea ferroviaria Nocera Inferiore – Mercato San Severino, attraverso l'elettrificazione e l'eliminazione dei passaggi a livello;
- l'interramento della linea ferroviaria Nocera Superiore – Scafati e la realizzazione di una nuova stazione FFSS a Nocera Inferiore;
- la realizzazione di nodi di scambio intermodale (ferro/ferro, ferro/gomma, gomma/gomma), dotati di adeguate aree attrezzate per parcheggi di interscambio con annessi servizi, a supporto dell'intero "circuito metropolitano dell'Agro" e del collegamento dello stesso con la Costiera Amalfitana, l'area metropolitana di Salerno, nonché con la Circumvesuviana di Sarno ed il sistema portuale di Torre Annunziata;
- la realizzazione di un asse viario alternativo alla S.S. n°18.

Nelle planimetrie seguenti, tratte dal PTCP della Provincia di Salerno, sono sinteticamente riportate le previsioni strategiche che interesseranno Nocera Superiore:



Stralcio Tav. 1.7.4 del PTCP: "Caratteristiche antropiche del Territorio -Il sistema delle infrastrutture per il trasporto, la mobilità e la logistica"

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE


(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 33 DI 51



Stralcio Tav. 2.2.1.a del PTCP: "Le infrastrutture, il trasporto e la logistica"

1.6.1.1.6 STATO DI FATTO DEL SISTEMA DI VIABILITÀ E MOBILITÀ COMUNALE

Di seguito si fornisce un elenco delle strade di maggiore importanza del Comune di Nocera Superiore:

a) Strade di scorrimento

Via Nazionale	Via Materdomini	Via Grotti
Via della Libertà	Via Iroma	Via Firenze
Via Indipendenza	Via Garibaldi	Via Fratelli Fresa
Via Ricco	Via Portaromana	Via Trieste

b) Strade di quartiere

Via Milano	Via Russo	Via Garibaldi	Via De Gasperi
Via S. Pietro	Via Pecorari	Via S. Pietro	Via Taverne
Via Mercato	Via Casicola	Via Petrosino	Viale Croce
Via Mazzini	Via Don Bosco	Cavalcavia FF.SS.	Via Croce Malloni
Corso Matteotti	Via Spagnolo	Via S. Ornato	Via Kennedy

Relativamente all'utilizzo di dette arterie, il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Nocera Superiore, redatto nell'anno 2004, ha evidenziato che l'interscambio di traffico maggiore che interessa il Comune di Nocera Superiore avviene, soprattutto, con il Comune di Nocera Inferiore: esso è pari, infatti, a circa 1/3 del traffico complessivo.-

Il mezzo privato viene utilizzato, maggiormente, per gli spostamenti tra Nocera Superiore e Pagani, Castel San Giorgio, Sarno, Mercato San Severino, Scafati, Sant'Egidio del Monte Albino e Siano. In termini di ripartizione modale, è prevalente, inoltre, l'utilizzo del mezzo privato: infatti, sul totale degli spostamenti di scambio, è stato rilevato che essi avvengono per il 54,7% su mezzi privati e per il restante 45,3% su mezzi pubblici.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 34 DI 51

Molto forte, inoltre, è la problematica legata all'intenso traffico di scambio ed attraversamento che interessa la direttrice della S.S. n°18, costituito, soprattutto, da mezzi pesanti, che condizionano negativamente lo spazio urbano.-

Di seguito, si riporta una breve descrizione delle condizioni in cui si svolge la mobilità delle quattro componenti fondamentali del traffico nel Comune di Nocera Superiore:

- *Circolazione dei pedoni;*
- *Movimento di veicoli collettivi;*
- *Movimento di veicoli privati (autovetture, autoveicoli commerciali, ciclomotori e motoveicoli);*
- *Sosta di veicoli motorizzati.*

Circolazione dei pedoni

Manca continuità nella rete pedonale esistente, dovuta all'assenza, in numerose strade, di marciapiedi.-

Movimento di veicoli collettivi

Il sistema di trasporto pubblico locale si basa sulla linea ferroviaria Napoli - Salerno e sulla rete di autolinee extraurbane. L'offerta di servizi di Trenitalia prevede collegamenti Napoli - Salerno e Salerno - Torre Annunziata, mentre il servizio di trasporto pubblico su gomma si basa su linee extraurbane, gestite da varie aziende pubbliche e private.-

Movimento di veicoli privati

La S.S. n°18 è un'importante arteria di comunicazione, che attraversa una zona ad elevata densità di attività industriali e commerciali, interessata da volumi di traffico molto elevati. Particolarmente critiche sono le condizioni di deflusso che si presentano lungo tale direttrice, in corrispondenza delle intersezioni con Via della Libertà, Corso Matteotti e Via S. Pietro.-

Le manovre, in corrispondenza di tali intersezioni, si realizzano con molti punti di conflitto ed in condizioni di scarsa sicurezza.-

Le conseguenze di queste condizioni sono fenomeni di formazione di code e tempi di attesa che diventano, in alcuni momenti della giornata, particolarmente critici.-

A differenza dei suddetti incroci, altre intersezioni sono meglio organizzate, essendo stata effettuata, in passato, la separazione delle diverse correnti di traffico, grazie all'inserimento di cordoli e di mini - rotatorie, che hanno migliorato la sicurezza delle intersezioni.-

Altre arterie particolarmente critiche, in termini di fluidità del traffico, sono Via Grotti, Via Trieste e Via Portaromana, che costituiscono importanti direttrici di comunicazione in direzione di Nocera Inferiore: tali strade sono interessate, di continuo, da intenso traffico di mezzi pesanti e di autobus di linea. Alla criticità dovuta alla composizione veicolare, si aggiungono i condizionamenti imposti dalla geometria stradale, determinati da sezioni stradali limitate (soprattutto su via Grotti) e dall'incrocio tra queste tre strade, che rende impegnative le manovre dei mezzi più lunghi.-

Un'ulteriore direttrice caratterizzata da condizioni di bassa fluidità della circolazione dei veicoli è quella costituita da Via Taverne e Viale Croce. In questo caso, la causa che comporta una bassa fluidità della circolazione è rappresentata da sezioni stradali ristrette dai veicoli in sosta, che, dunque, risultano insufficienti a garantire una buona qualità della mobilità.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 35 DI 51

Infine, un'ultima causa di criticità della circolazione è rappresentata dalla presenza di passaggi a livello: gli effetti sulla qualità della mobilità, espressa in termini di congestione, inquinamento acustico ed atmosferico, in questi punti, sono notevoli, considerando che la linea ferroviaria è molto trafficata.-

Sosta di veicoli motorizzati

A fronte della notevole mole di autovetture circolanti all'interno di Nocera Superiore, l'offerta di sosta risulta, complessivamente, insufficiente, sia nelle zone centrali (dove è più elevata la concentrazione di attività e di servizi), sia nelle aree semicentrali, densamente popolate, dove è riscontrabile una forte presenza di attività commerciali.

La carenza di aree e strutture di parcheggio e l'offerta generalizzata di sosta ai lati delle carreggiate costituiscono i principali fattori di congestione del traffico, con effetti penalizzanti sia sul livello di servizio delle reti di trasporto, sia sull'inquinamento e, più in generale, sulla qualità dell'ambiente urbano. Per quanto riguarda la localizzazione delle aree per la sosta, la quasi totalità di queste si trovano su strada; fanno eccezione solo alcune aree, esterne alla sede stradale, tra le quali Piazza Mazzini e Piazzetta Filauro.

Criticità riscontrate che andranno affrontate e risolte nei prossimi anni

Di seguito, si riportano i fattori che dovranno essere approfonditi per risolvere le criticità riscontrate:

- *miglioramento delle condizioni di circolazione;*
- *miglioramento della sicurezza stradale;*
- *riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico;*
- *risparmio energetico.*

Per quanto riguarda il primo punto, sarà necessario innalzare la qualità della mobilità al livello più elevato possibile; il livello di servizio si identifica, in primo luogo, con il grado di fluidità dei movimenti veicolari, che permette, cioè, di ottenere velocità più regolari (mediamente più elevate) rispetto a quelle attuali. Riguardo al miglioramento della sicurezza stradale, esso può essere perseguito mediante la separazione ed il controllo delle diverse componenti di traffico.-

La riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, poi, può essere raggiunta attraverso la fluidificazione del traffico, cioè contenendo i tempi di viaggio e di conseguenza riducendo i consumi. A questi fattori, legati, essenzialmente, alla razionalizzazione della rete stradale, bisogna aggiungere, in modo correlato, obiettivi di più ampio respiro, legati alla riorganizzazione del territorio del Comune di Nocera Superiore in senso lato, in particolare mirando alla riorganizzazione delle attività e delle funzioni che attraggono traffico.-

Attualmente, le situazioni più critiche si presentano nelle seguenti arterie: Via Nazionale, Via della Libertà, Via Indipendenza, Via Iroma e Via Grotti.-

Nel prossimo futuro, invece, anche a seguito di un presumibile incremento dell'utenza per l'auspicato sviluppo del turismo locale (complesso archeologico di Nuceria Alfaterna, Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore, Villa De Ruggiero, etc.) e per la presumibile edificazione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi, potrebbero manifestarsi situazioni critiche anche in parti del territorio comunale, diverse da quelle appena citate.-

Ipotesi di progetto

Una seria strategia di intervento in tema di mobilità e di viabilità dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- *Interventi a favore della mobilità pedonale;*
- *Interventi sullo schema di circolazione;*

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 36 DI 51

- *Interventi per una politica della sosta;*
- *Interventi per il trasporto pubblico;*
- *Interventi per il traffico merci;*
- *Interventi infrastrutturali*
- **Interventi a favore della mobilità pedonale**

Un adeguato progetto di miglioramento della mobilità pedonale dovrebbe mirare a definire sia Aree Pedonali (**AP**), sia Zone a Traffico Limitato (**ZTL**).

Sarebbe opportuno adottare, pertanto, Zone a Traffico Limitato, con accesso consentito ai soli residenti. La validità temporale di questi provvedimenti potrebbe riguardare, ad esempio, i giorni festivi, i giorni prefestivi (limitatamente alla fascia oraria pomeridiana) ed in occasione di particolari manifestazioni. Si potrebbero, poi, realizzare una o più aree riservate ai pedoni (essendo consentito l'accesso e l'uscita ai soli residenti), ovvero luoghi “vivibili” per i cittadini e per i visitatori, che vi potrebbero trovare piacevoli punti di incontro.

Naturalmente, perché queste aree possano acquistare un significato importante per il Comune di Nocera Superiore, non basterebbe, semplicemente, impedire l'accesso ai veicoli, ma sarebbe opportuno che venisse particolarmente curato l'aspetto dell'arredo urbano: panchine, cestini, supporti pubblicitari, illuminazione, pavimentazione, etc., cercando di porre particolare attenzione all'organicità degli elementi e dei materiali utilizzati.

Interventi sullo schema di circolazione

Un intervento che si potrebbe proporre per aumentare il grado di fluidificazione del traffico potrebbe essere l'istituzione di sensi unici in quelle strade appartenenti al centro abitato interessate da flussi consistenti con sezioni trasversali insufficienti.

Il verso di percorrenza da assegnare a dette strade dovrebbe essere scelto in base a considerazioni sulle dinamiche della mobilità locale, cioè assegnando il verso in cui si presume si muova il flusso di traffico più elevato.

Un altro provvedimento che potrebbe essere preso in considerazione, nell'ambito degli interventi in materia di circolazione, dovrebbe riguardare la limitazione delle svolte a sinistra in corrispondenza degli incroci. Questo aspetto è molto importante, perché comporta la semplificazione delle manovre di svolta, in modo che queste possano realizzarsi con minori tempi di attesa e in condizioni di maggior sicurezza. Infine si potrebbero “proteggere” le correnti di traffico che percorrono le strade ritenute più importanti, imponendo, ad esempio, alle arterie secondarie con cui si intersecano, in corrispondenza degli incroci, segnali di “STOP” o di “Dare Precedenza”: in questo modo, si assicurerebbero alle correnti “principali” tempi di attesa minori e maggiore fluidità; sarebbe necessario, innanzitutto, creare una gerarchizzazione delle strade. Per quanto riguarda, inoltre, la regolamentazione dei flussi, sarebbe necessario prevedere la semaforizzazione di alcuni incroci, che comporterebbe un miglioramento della sicurezza e della capacità dei rami afferenti e garantirebbe una maggiore efficienza dell'intersezione nello smaltimento delle correnti in conflitto.

Infine, andrebbe riveduta ed adeguata la segnaletica verticale in tutto il territorio del Comune di Nocera Superiore: molti sono, infatti, i segnali “vecchi”, cioè non conformi al Nuovo Codice della Strada.



Interventi per una politica della sosta

Affinché una concreta politica della sosta rappresenti un effettivo sistema di regolazione della mobilità cittadina, riducendo la domanda di mobilità delle autovetture private verso il centro, si potrebbe proporre una tariffazione della sosta allo scopo di disincentivare sia la sosta di lungo periodo nelle aree centrali, sia la mobilità veicolare nel centro abitato.-

Per agevolare la sosta ai residenti, si potrebbe proporre, per coloro che risiedono nelle strade in cui vige la sosta a pagamento, la possibilità di parcheggiare gratuitamente un'autovettura per famiglia; non andrebbero, cioè, previste aree di residenza riservate ai residenti, ma esclusivamente il solo diritto di sostare gratuitamente nei pressi della propria residenza. A fronte di un incremento della capacità dell'offerta di sosta su strada, si potrebbe proporre di vietare la sosta in alcune zone più critiche, allo scopo di aumentare la sezione stradale transitabile, favorendo la fluidificazione dei flussi veicolari in transito.-

Interventi per il trasporto pubblico

Gli interventi che potrebbero essere previsti, relativamente al sistema del trasporto pubblico, potrebbero riguardare l'istituzione di un servizio di trasporto urbano a supporto dell'attuale rete delle autolinee extraurbane e di interscambio con la stazione ferroviaria, per soddisfare sia le esigenze di mobilità urbana che extraurbana della collettività. Il servizio strutturato sotto forma di linee circolari dovrebbe prevedere l'utilizzo di materiale rotabile di ridotte dimensioni, in modo tale da consentire il transito agevole sulla rete viaria del centro urbano ed una frequenza di passaggi variabile dai 15-20 minuti, nelle fasce orarie di punta, ai 30-40 minuti nelle altre fasce orarie.-

Interventi per il traffico merci

I flussi di traffico dei veicoli che trasportano merci rappresentano una quota significativa della domanda di mobilità sulla rete stradale urbana di Nocera Superiore.-

Essi determinano gravi inconvenienti in termini di vivibilità e di efficienza del sistema della mobilità per le loro interferenze con il traffico locale, soprattutto in corrispondenza degli incroci e di alcuni restringimenti delle sezioni stradali. Il problema del transito dei mezzi commerciali pesanti è molto grave, soprattutto durante il periodo estivo, per l'incremento "fisiologico" dei volumi di traffico dei mezzi destinati alle aziende che effettuano la lavorazione e la conservazione di prodotti agricoli. Si potrebbe proporre che i mezzi pesanti possano circolare, esclusivamente, lungo alcune strade, per raggiungere i siti industriali della zona. Per quanto riguarda, infine, il carico e lo scarico delle merci, si potrebbe proporre che esso avvenga, esclusivamente, nelle seguenti fasce orarie: 7:00 ÷ 9:00 e 14:00 ÷ 16:00.-

Interventi infrastrutturali

Gli interventi infrastrutturali potrebbero riguardare:

- a) il prolungamento di alcune strade, per realizzare un "circuito stradale" a senso unico;
- b) l'installazione di nuovi impianti semaforici per regolamentare alcune intersezioni, particolarmente congestionate;
- c) l'eliminazione dei passaggi a livello esistenti sulla linea Nocera Inferiore – Salerno, che rappresentano un elemento di pericolosità, oltre che un impedimento alla fluidificazione veicolare: la loro soppressione sarebbe auspicabile in previsione del futuro incremento del traffico sulla linea ferroviaria esistente.

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
EDIZIONE MAGGIO 2013)



"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE"

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 38 DI 51

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO SONO REDATTI CON LA MASSIMA CURA E DILIGENZA, E SOTTOPOSTI AD UN ACCURATO CONTROLLO DA PARTE DEL DOTT. AMATO ALFREDO, CHE NE DETIENE I DIRITTI D'AUTORE AI SENSI DELLE NORMATIVE DI LEGGE VIGENTI. È VIETATA QUALSIASI UTILIZZAZIONE, TOTALE O PARZIALE, DEI CONTENUTI, IVI INCLUSA LA MEMORIZZAZIONE, RIPRODUZIONE, RIELABORAZIONE, RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE O DISTRIBUZIONE MEDIANTE QUALSIASI PIATTAFORMA TECNOLOGICA, SUPPORTO O RETE, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL DOTT. AMATO ALFREDO.

CAPITOLO 2. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCERA SUPERIORE



2.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA TRANSITORIA

La stesura del presente PZA del territorio comunale di Nocera Superiore (Salerno) non ha potuto avvalersi del confronto con una precedente suddivisione del territorio comunale in classi di destinazione d'uso effettuata ai sensi dell'articolo 6 del d.P.C.M. 01/03/1991, né con i piani di risanamento predisposti dalle imprese e fatti pervenire alla Regione Campania e al Comune ai sensi dell'articolo 3 del d.P.C.M. 01/03/1991.-

2.1.1 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

2.1.1.1 CRITERI GENERALI

Prima di descrivere nel dettaglio le scelte effettuate per la redazione della cartografia recante la zonizzazione acustica, definiamo i criteri generali adottati in conformità alla d.G.R. della Regione Campania n° 2463 del 01.08.2003:

- a) CON RIFERIMENTO ALLE DESTINAZIONI D'USO ATTUALI E DI PIANO, SI SONO PRELIMINARMENTE INDIVIDUATE LE ZONE APPARTENENTI ALLE CLASSI I (PARTICOLARMENTE PROTETTE), V E VI (A MAGGIOR RISCHIO DI INQUINAMENTO);
- b) PER L'ATTRIBUZIONE DELLE ZONE ALLE CLASSI II, III E IV SI È TENUTO CONTO DELLE DEFINIZIONI DEL D.P.C.M. 01/03/1991 E DELLA CITATA D.G.R. DELLA REGIONE CAMPANIA N° 2463 DEL 01.08.2003, VALUTANDO PARTICOLARMENTE:
 - ★ DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE;
 - ★ PRESENZA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE E UFFICI;
 - ★ PRESENZA DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI;
 - ★ TRAFFICO VEICOLARE;
 - ★ PRESENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI;
 - ★ PRESENZA DI SERVIZI E ATTREZZATURE.
- c) SI È EVITATO DI CREARE DELLE MICRO-AREE ACUSTICHE, ACCORPANDO LE AREE LIMITROFE (PUNTO 2.3 LINEE GIUDA REGIONE CAMPANIA DEL 29/12/1995). IN ASSENZA DI NUOVI PROVVEDIMENTI DI CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE SI SONO ADOTTATI I LIMITI ACUSTICI DI CUI AL D.P.C.M. 14/11/1997 E 01/03/1991 (VEDI TABELLA B,C E D DEL D.P.C.M. 14/11/1997);
- d) SI È EVITATO IL CONTATTO DIRETTO DI AREE QUANDO I LORO VALORI (LIMITI ASSOLUTI) SI DISCOSTANO DI PIÙ DI 5 DB(A) - (ART. 4.1 A L. 447/95; PUNTO 2.4 LINEE GIUDA REGIONE CAMPANIA DEL 29/12/1995);
- e) I LUOGHI DI CURA E DI RIPOSO, I LUOGHI DI CULTO E LE AREE SCOLASTICHE PER QUANTO IL TESSUTO URBANO ESISTENTE HA PERMESSO, SONO STATE ASCRITTE ALLA CLASSE I, CON I VALORI DI QUALITÀ RISPETTIVAMENTE DI 47 DB(A) E 37 DB(A);
- f) IL CENTRO STORICO È STATO ASCRITTO ALLA CLASSE I CON I VALORI DI QUALITÀ RISPETTIVAMENTE DI 47 DB(A) E 37 DB(A). SI RILEVA CHE IN TALE AREA L'ACCESSO DEGLI AUTOVEICOLI DOVRÀ ESSERE REGOLAMENTATO CON ADEGUATE PRESCRIZIONI E PERMESSI AI RESIDENTI, AI TITOLARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, IN FUNZIONI DELLE RISPETTIVE NECESSITÀ;
- g) CONSIDERANDO L'ATTUALE GRADO DI INQUINAMENTO ACUSTICO, GENERALMENTE CONTENUTO E ATTRIBUIBILE ALLA RUMOROSITÀ PRODotta DAL TRAFFICO VEICOLARE, VISTA LA PREVALENTE FUNZIONE ABITATIVA DELLE AREE RESIDENZIALI DEL TERRITORIO COMUNALE SI È CERCATO IN LINEA GENERALE DI INCENTIVARE UN INDIRIZZO DI TUTELA DELLA QUIETE E VALORIZZARE LE FUNZIONI RESIDENZIALI, TURISTICHE E RICREATIVE PRESENTI NEL TERRITORIO.

2.1.1.2 DEFINIZIONE DELLE AREE

La classificazione acustica del territorio individua nella classe I le aree in cui ".....la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc."

Con riferimento alla d.G.R. n° 2463 DEL 01.08.2003, si possono individuare quattro sottozone che potrebbero essere caratterizzate da un differente indice di tutela: zona scolastica - zone di interesse storico - zone per attività alberghiere e turistiche - zone agricole. Tale differenziazione è conseguente alle differenti caratteristiche di fruizione; le aree scolastiche sono fruite in determinati periodi ed orari da popolazione selezionata con caratteristiche omogenee; le zone di interesse storico sono utilizzate per intervalli limitati da una popolazione non selezionata. La proposta di zonizzazione prevede quindi di inglobare le strutture scolastiche o di servizio nelle aree circostanti, con limiti del livello sonoro di zona superiore.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 40 DI 51

Le aree di interesse turistico saranno inserite in classe III.-

La classificazione acustica del territorio distribuisce le aree residenziali nelle classi II, III e IV in relazione alla densità della popolazione, alla densità di esercizi commerciali ed uffici, alla densità di attività artigianali ed al volume di traffico veicolare presente nella zona.-

2.1.1.3 ASPETTI PARTICOLARI

2.1.1.3.1 AREE AD USO SCOLASTICO

Secondo quanto specificato dalla d.G.R. 2463 DEL 01.08.2003 fanno parte delle aree particolarmente protette (classe I), cioè quelle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione, anche le aree destinate ad uso scolastico.-

Nel nostro caso, le strutture scolastiche inserite all'interno del territorio di Nocera Superiore sono state ascritte alla “CLASSE I” con limiti di qualità diurni e notturni di 47 dB(A) e 37 dB(A).-

2.1.1.3.2 VIABILITÀ EXTRAURBANA

In attesa della pubblicazione del decreto specifico sui limiti acustici, faremo riferimento alle normative vigenti richiamate in al punto 2 del presente rapporto. Le aree interessate dalla viabilità extraurbana (SS e SP) sono state ascritte alla “CLASSE IV” con limiti di qualità diurni e notturni di 62 dB(A) e 52 dB(A), in quanto la densità di traffico veicolare è superiore ai 500 veicoli l'ora. Si ricorda che la d.G.R. 2463 DEL 01.08.2003 prevede che “la tipologia classificatoria” della strada sia limitata alla superficie degli edifici frontistanti la strada o, nel caso in cui gli edifici non formino uno schermo continuo lungo i bordi della sede viaria stessa, ad una fascia di profondità massima pari a 30 metri dal ciglio della strada. Contestualmente, si propone di verificare l'opportunità di evitare la realizzazione di nuovi insediamenti ad uso abitativo nelle aree prossime a tali tracciati viari, indicativamente a distanze inferiori a 100 metri dall'asse carreggiata, al fine di poter rientrare nei limiti richiesti per le aree residenziali. Si ricorda inoltre che nella bozza di proposta del d.P.R. sul rumore in ambiente esterno si considera una fascia di rispetto di 60 metri conteggiati dal bordo strada, limite pienamente rispettato dalla nostra proposta.-

2.1.1.3.3 VIABILITÀ URBANA

In attesa della pubblicazione del decreto specifico sui limiti acustici, faremo riferimento alle normative vigenti richiamate in al punto 2 del presente rapporto.-

Per la viabilità urbana, si è ritenuto di prevedere l'iscrizione delle strade alla classe di appartenenza del territorio attraversato, vale a dire alla “CLASSE III” con limiti di qualità diurni e notturni di 57 dB(A) e 47 dB(A), per tutte quelle aree poste all'interno dell'abitato; mentre la viabilità di attestamento al capoluogo essa è stata ascritta alla “CLASSE IV” con limiti di qualità diurni e notturni di 62 dB(A) e 52 dB(A).-

2.1.1.3.4 LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ATTIVITÀ TEMPORANEE

Per i luoghi di pubblico spettacolo e per le manifestazioni temporanee, si è individuata tutta la fascia costiera di pertinenza territoriale, ritenendo opportuna l'iscrizione di detta area alla “CLASSE IV” con limiti di qualità diurni e notturni di 57 dB(A) e 47 dB(A), vista la vocazione turistica del territorio.-



Per i luoghi in cui vengono svolte delle attività temporanee, l'Amministrazione Comunale dovrà prevedere all'autorizzazione di esse in deroga ai limiti previsti; definendo le fasce orarie e la potenza sonora ammessa per gli impianti audio di servizio ai banchi di vendita (art. 6 c. 1 lett. h della L. 447/95).-

A tale proposito si ricorda che "...i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto" sono stati definiti dal d.P.C.M. 18 novembre 1997 (G.U. 06/10/1997).-

2.1.1.3.5 ATTIVITÀ AGRICOLE - AREE A COLTIVAZIONE

Buona parte del territorio comunale è adibito ad area agricola; tali aree sono state ascritte alla "CLASSE III" con limiti di qualità diurni e notturni di 57 dB(A) e 47 dB(A).-

Per il fatto che le attività agricole svolte, lavorazione del terreno - semina - taglia erba, hanno caratteristiche stagionali non continuative, si ritiene necessaria la predisposizione di una deroga per le emissioni sonore prodotte da tali specifiche attività.-

2.1.1.3.6 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

In seguito all'emanazione del d.P.R. n° 459 del 18 Novembre 1998, recante valori massimi delle immissioni acustiche da traffico veicolare, i tratti ferroviari Nola – Nocera e Nola – Mercato S. Severino, che scorrono lungo tutto il territorio sarnese, sono state ascritte nelle infrastrutture elencate all'art. 2 comma 2 lettera a), pertanto tali aree sono state ascritte alla "CLASSE IV" con limiti di qualità diurni e notturni di 62 dB(A) e 52 dB(A).-

Per tali aree è stata prevista una fascia di pertinenza pari a 60 metri (partendo dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato degli stessi) compatibilmente con le zone confinanti.-

2.1.1.3.7 AREE PRODUTTIVE

Secondo quanto specificato dalla d.G.R. 2463 DEL 01.08.2003 le aree industriali vengono suddivise in prevalentemente industriale ed esclusivamente industriali, considerando prevalentemente industriale quelle aree in cui vi siano insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni, mentre esclusivamente industriali quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.-

Esse fanno parte delle aree a più alto rischio (classe V e VI), cioè quelle aree nelle quali vi può un superamento dei limiti di attenzione e/o di qualità. Nel nostro caso, all'interno del territorio comunale di Nocera Superiore, vi è una area industriale, posta nella parte a Nord del centro. Per tale area, caratterizzata dalla presenza di piccole, medie e grandi industrie nonché attività artigianali e civili abitazioni, si è ritenuto di proporre la seguente metodologia di classificazione:

- ASCRIZIONE ALLA CLASSE VI CON LIMITI DI QUALITÀ DIURNI E NOTTURNI DI 70 dB(A) E 70 dB(A) VALE A DIRE "AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE", DI UNA PARTE CENTRALE DELLA ZONA, DI TIPO MONOFUNZIONALE, VALE A DIRE CARATTERIZZATA DALLA SOLA PRESENZA DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI;
- ASCRIZIONE ALLA CLASSE V, CON LIMITI DI QUALITÀ DIURNI E NOTTURNI DI 67 dB(A) E 57 dB(A) VALE A DIRE "AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE", DELLA RESTANTE PARTE, IN QUANTO CARATTERIZZATA DALLA PRESENZA, NON SOLO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI, MA ANCHE DI CIVILI ABITAZIONI.-

Si ricorda e sottolinea, peraltro, che in tutte le aree circostanti a tali insediamenti produttivi, trova applicazione il criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi (solo in classe IV "esclusivamente industriale" non si applica tale criterio).-



2.2 CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Le linee Guida Regionali fissano i criteri generali per l'individuazione delle classi acustiche. Conformemente a quanto disposto dalle normative di riferimento si è provveduto dapprima ad individuare le zone appartenenti alle classi protette (classe I) ed a quelle maggiormente esposte.-

Nell'allegato 01, è riportata la cartografia su carta (tavola n° 01, 02, 03, 04 e 05) in formato A0 a colori, in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000 (punto 2.2 Linee Guida Regione Campania del 01.08.2003) tutte riportanti la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale, e riferite rispettivamente alle cinque aree che compongono il territorio. L'allegato 02, contiene infine l'aerofotogrammetria del territorio su carta (tavola n° 01, 02, 03, 04 e 05) in formato A0, a colori. Si fa osservare che la demarcazione delle aree segue per quanto possibile i mappali. Compete all'Amministrazione Comunale sovrapporre la proposta di zonizzazione acustica alla cartografia catastale, in modo da assegnare ad ogni area i limiti di inquinamento acustico individuali. Nel corso di tali operazioni sarà opportuno articolare maggiormente alcune delle linee di separazione tra zone a diverso limite, da noi volutamente sovrapposte a linee di isolivello o ad altri elementi di semplice riferimento, laddove non si individuano peculiarità sotto il profilo acustico. Nella tabella 1 vengono riportate le indicazioni di cui al punto 2.2 delle Linee Guida Regione Campania del 01.08.2003, nella quale si associano ai colori adottati in cartografia le rispettive classi acustiche.-

Tabella 4.
ZONIZZAZIONE ACUSTICA: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (UNI 9884)

ZONA	TIPOLOGIA	COLORE	RETINO	GRAFICA
I	PROTETTA	VERDE	PUNTI	
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	GIALLO	LINEE VERTICALI	
III	DI TIPO MISTO	ARANCIONE	LINEE ORIZZONTALI	
IV	INTENSA ATTIVITÀ UMANA	ROSSO	CROCETTE	
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALE	VIOLA	LINEE INCLINATE	
VI	INDUSTRIALE	BLU	NESSUN TRATTEGGIO	

Sara cura del Comune di Nocera Superiore (Salerno) contattare i comuni confinanti al fine di verificare se hanno proceduto alla stesura del PZA. Se essi non avessero ancora provveduto a tale adempimento, devono essere informati circa i criteri adottati dal Comune di Nocera Superiore nelle aree di confine, in modo da evitare anche in futuro il contatto fra aree acustiche con limite aventi differenza superiore ai 5 dB(A). Nel caso in cui i comuni limitrofi abbiano già adottato una zonizzazione acustica del proprio territorio comunale occorrerà averne copia, al fine di verificare il rispetto del principio sopra enunciato e le necessarie procedure di accordo.-

2.3 MISURE FONOMETRICHE - STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Così come previsto dall'art. 2 del D.M. 16 Marzo 1998 recante "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO" è stato utilizzato un sistema di misura rispondente alle specifiche normative quali EN

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)




"COMUNE DI NOCERA SUPERIORE" PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 43 DI 51

60651/1994 (IEC 651), EN 60804/1994 (IEC 804), IEC 61672 CLASSE 1, EN 61260/1995 (IEC 1260) CLASSE 0, per filtri e microfoni, CEI 29-4 per i calibratori.-

Si è utilizzato un Fonometro Integratore ed Analizzatore Real Time a 4 Canali, per misure, analisi e monitoraggio di rumore e vibrazioni "SoundBook™". Tale sistema dispone di filtri digitali in Real Time da 0.04 Hz fino a 40 kHz conformi IEC 1260 CLASSE 0. Si possono eseguire misure con una linearità dinamica superiore a 85 dB in modo standard ed a 120 dB in modo 'Extended', analisi dei valori fonometrici e dei 1/3 d'ottava, funzionamento 'MULTIANALISI' con valori fonometrici, "time history", oscillogrammi, analisi in frequenza in 1/3 d'ottava, analisi statistica ed analisi FFT, tutte in contemporanea, in real-time ed in parallelo su ogni canale. Esecuzione di misure con filtri di pesatura Z, A e C e costanti di tempo Fast, Slow ed Impulse in parallelo, e contemporaneo rilievo del valore di picco pesato Z, A e C. Riconoscimento delle componenti tonali ed impulsive in real-time secondo D.M. 16.03.1998. E' possibile il controllo della calibrazione per microfoni ed accelerometri con riconoscimento automatico del livello, della frequenza e della stabilità del segnale di calibrazione.-



L'analizzatore "SoundBook™" matricola n° 6248 è dotato di preamplificatore LARSON-DAVIS tipo PRM 902 matricola n° 4001, di un microfono LARSON-DAVIS tipo 2541 matricola n° 8384 da 1/2" a campo libero classe 1, conforme a EN 61094-1-2-3-4.-



E' stato utilizzato anche un Fonometro Integratore ed Analizzatore Real Time LARSON&DAVIS tipo 831, conformi alle CLASSE 1 di precisione e alle norme IEC-601272 2002-1 Classe 1 - IEC-60651 2001 Tipo 1 - IEC-60804 2000-10 Tipo 1 - IEC 61252 2002 - IEC 61260 1995 Classe 0 - ANSI S1.4 1983 e S1.43 1997 Tipo 1 - ANSI S1.11 2004 - Direttiva 2002/96/CE, WEEE e Direttiva 2002/95/CE, RoHS, avente matricola n° 0002018. Lo stesso è dotato di microfono a condensatore da 1/2" PCB tipo 377B02 avente matricola n° 112891.-

La strumentazione è stata controllata prima e dopo il ciclo di misura, secondo la norma IEC 60942 (1997), con calibratore QUEST TECHNOLOGIES tipo QC-10 mat. n° QE8040206, di CLASSE 1 conforme alle norme CEI 29-4.-

Nell'ALLEGATO I sono riportati i certificati di taratura della strumentazione, che ai sensi dell' art. 2 comma 4 del 16 Marzo 1998 recante "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO" deve essere eseguita almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.-

2.4 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Le considerazioni di seguito riportate mantengono la loro validità qualora le condizioni di funzionamento di impianti e/o attrezzature per le singole misurazioni, così come appresso descritto e le caratteristiche degli insediamenti circostanti nonché le componenti del rumore residuo mantengano configurazione e caratteristiche acustiche del giorno in cui si sono effettuati i rilievi.-

2.5 CONDIZIONI DI MISURA GENERALI

Sono state eseguite 55 postazioni d'indagine, 39 delle quali di medio breve durata (max 30 min.) le restanti 16 da 24 ore scelte in posizione strategiche al fine di poter correttamente valutare il clima acustico in periodo notturno, nelle

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 44 DI 51

condizioni previste dal D.M. 16.03.98, determinando il livello equivalente di pressione sonora ponderato “A”, in conformità a quanto prescritto nell’allegato “B” capoversi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto stesso.-

Le condizioni meteorologiche durante la campagna di misure, sono da considerarsi nella media stagionale, non si sono comunque verificate condizioni “estreme”, quali ad esempio velocità del vento elevate (superiori a 3 m/sec.). Si riportano inoltre le osservazioni relative alle condizioni del traffico.-

Nella tabella seguente sono riportati i dati (data, ora di inizio e fine misura, durata della misura, tempo di riferimento e livello equivalente diurno e notturno) relativi alle misurazioni effettuate nel periodo diurno e nel periodo notturno, nelle diverse postazioni di misura, i livelli statistici L₁, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅ e L₉₉ espressi in dB(A), ovvero il livello di pressione sonora misurato per 1, 10, 99% del tempo di misura (utili indicatori per la valutazione del rumore ambientale caratterizzato dalla compresenza di diverse sorgenti sonore, di natura e durata diversa (traffico veicolare)), le condizioni meteorologiche i dati della strumentazione utilizzata e la sorgente specifica esaminata nella postazione.-

Nell’ALLEGATO E.4.2 è riportata la planimetria generale con le indicazioni delle postazioni d’indagine, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 45 DI 51

ID Misura	Indirizzo	Data	Ora inizio	Ora fine	Durata	TR	Laeq Diurno	Laeq Notturno	L95	L90	L50	L10	L5	Vel. Vento	Dir Vento	Strumento	N serie	Operatore	Sorgente	Altezza mi
F1	Via Cava	28/06/16	11:10:19	11:20:27	608	Diurno	59,3	--	44,0	44,7	47,5	61,4	61,9	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Fs+Veicoli	5,0
F2	Via P. del Ves., 227	28/06/16	12:34:31	12:44:58	628	Diurno	58,4	--	42,7	44,0	47,5	51,1	54,5	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Fs+Veicoli	5,0
F3	Via Garibaldi	28/06/16	11:31:09	11:41:16	607	Diurno	67,0	51,8	54,3	56,0	63,5	69,0	71,7	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F4	Via Europa ,62	28/06/16	13:02:32	13:12:39	608	Diurno	60,5	49,1	46,2	47,7	54,8	64,6	66,6	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F5	Via Croce	28/06/16	14.03:14	14:08:17	304	Diurno	64,0	--	43,2	44,0	52,2	67,9	70,4	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F6	Via Napoli	22/06/16	11:40:05	11:45:06	301	Diurno	60,7	--	45,9	47,1	54,3	64,3	67,3	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F7	Via Pecorari Uscioli	22/06/16	11:23:16	11:28:27	311	Diurno	60,5	46,6	47,1	48,4	53,9	63,5	66,9	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F8	Via G.Matteotti	22/06/16	10:11:34	10:17:52	378	Diurno	61,2	--	53,3	54,3	58,3	64,3	66,2	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F9	Via Risorgimento	22/06/16	10:37:55	10:42:56	301	Diurno	58,9	--	48,3	49,3	53,1	57,7	61,0	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F10	Ferrovia Na-Sa	22/06/16	11:31:18	11:36:19	301	Diurno	58,6	46,7	43,5	44,2	48,1	54,1	56,1	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Ferroviario	1,5
F11	Via M. del Ve.io,48	28/06/16	13:40:00	13:50:06	606	Diurno	66,3	50,9	47,0	47,8	50,6	60,8	76,1	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico F.S.	5,0
F12	Via Paretii/Aut.A3	22/06/16	10:51:35	10:56:36	301	Diurno	64,1	56,2	61,9	62,3	63,7	65,4	65,9	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F13	S.S.18	22/06/16	9:48:02	9:53:02	300	Diurno	71,8	62,3	57,7	59,2	66,4	73,6	76,6	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F14	S.S.18	22/06/16	10:28:20	10:33:34	314	Diurno	72,8	62,5	60,8	62,4	67,4	75,0	78,3	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F15	Sp4	28/06/16	14:35:54	14:46:02	608	Diurno	67,4	50,3	44,5	49,2	63,2	70,8	72,4	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F16	S.P.4	22/06/16	11:07:13	11:12:17	304	Diurno	64,1	--	54,3	56,5	62,0	67,1	69,2	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F17	Via Garibaldi,86	28/06/16	14:16:15	14:26:39	625	Diurno	65,6	--	48,4	50,6	61,6	69,8	71,5	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F18	Traversa Via Libertà	28/06/16	16:52:28	16:53:29	61	Diurno	51,5	36,9	40,2	43,1	49,5	54,9	56,5	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F19	Via S. M. delle Grazie, 180	28/06/16	12:04:02	12:14:09	608	Diurno	62,7	--	39,1	40,3	50,2	66,2	69,8	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F20	Via Starza	28/06/16	11:51:00	11:56:07	308	Diurno	56,2	44,1	40,4	41,4	48,4	58,8	61,3	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicoli+Fs	5,0
F21	Via M. del Ves.io,10	28/06/16	13:21:56	13:31:58	602	Diurno	65,2	--	47,1	48,9	59,5	69,4	71,1	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F22	S.S.18 – Z.I.	22/06/16	9:57:41	10:03:02	321	Diurno	69,7	--	62,0	62,8	66,9	72,9	74,9	0,40	Ne	Ld831	2018	Alfredo Amato	Traffico Veicolare	1,5
F23	Via Trieste	28/06/16	15:46:55	15:47:56	62	Diurno	65,6	43,2	47,7	48,6	55,7	70,1	73,6	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F24	Via S. Ciro	28/06/16	15:52:33	15:53:35	63	Diurno	50,8	--	42,8	43,2	46,3	54,4	57,0	0,00	ENE	LD831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F25	Via S. Ambruoso	28/06/16	16:03:54	16:04:56	63	Diurno	44,1	--	40,1	40,3	42,2	46,9	48,1	0,00	ENE	LD831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F26	Via Cupa S. Cleme	28/06/16	16:12:14	16:13:15	61	Diurno	62,3	51,8	52,7	53,0	55,9	66,8	69,1	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F27	Via Lamia	28/06/16	16:15:26	16:16:07	42	Diurno	57,4	47,6	56,2	56,3	57,4	58,1	58,4	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F28	Via Nazionale	28/06/16	16:19:46	16:20:47	61	Diurno	62,1	--	59,1	59,4	61,2	63,8	64,8	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F29	Via Fiumarello	28/06/16	16:26:35	12:27:36	61	Diurno	66,7	--	53,9	54,5	60,3	68,1	73,6	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F30	Via Cimitero	28/06/16	16:36:54	16:37:26	33	Diurno	52,8	--	49,8	50,2	52,5	54,3	55,2	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F31	Via Cupa Baldini	28/06/16	16:41:15	16:41:54	39	Diurno	48,2	--	41,8	42,2	44,4	51,7	53,2	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F32	Traversia Via Lamia	28/06/16	17:15:23	17:16:23	61	Diurno	41,1	36,5	29,8	32,7	39,1	44,5	46,1	0,00	Ene	Ld831	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F33	Via Nazionale	28/06/16	17:31:45	17:32:45	61	Diurno	40,7	37,1	29,4	32,3	38,7	44,1	45,7	0,00	Ene	Ld832	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F34	Località Ciotola	28/06/16	17:49:01	17:50:01	61	Diurno	40,9	34,9	29,6	32,5	38,9	44,3	45,9	0,00	Ene	Ld833	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F35	Via S. M. Grazia	28/06/16	18:05:33	18:06:33	61	Diurno	40,3	36,6	29,0	31,9	38,3	43,7	45,3	0,00	ENE	LD834	2018	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	1,0
F36	Via V. Russo, 38	Dal 10 al 17/06/16	11:00:00	11:00:00	10080	Diurno/Notturno	65,1	47,8	44,7	47,3	51,4	59,2	62,3	0,00	ENE	LD Lxt	2878	G. La F...+L. Abb.	Traffico F.S.	5,0
F37	Via Naz. Ca.Ile, 233		12:00:00	12:00:00	10080	Diurno/Notturno	67,1	63,0	56,8	60,1	66,1	69,4	70,7	0,00	Ene	Ld Lxt	2877	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F38	Via V. Russo, 38		13:00:00	13:00:00	10080	Diurno/Notturno	60,9	55,2	44,2	50,2	59,0	62,5	64,0	0,00	ENE	LD Lxt	3003	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0
F39	Via Nazionale, 417		14:00:00	14:00:00	10080	Diurno/Notturno	71,3	66,3	64,3	66,5	70,3	73,4	74,4	0,00	Ene	Ld Lxt	2852	G. La F...+L. Abb.	Traffico Veicolare	5,0

Dall'analisi delle informazioni raccolte si sono individuate le aree caratterizzate sia dalla presenza di potenziali sorgenti sonore, fisse o mobili, sia dalla presenza di soggetti da tutelare.-

Nell'ALLEGATO E.4.1 sono riportati i grafici delle misure eseguite, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.-



2.6 MAPPATURA DEL CLIMA ACUSTICO

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l'utilizzo dell'insediamento stesso. La valutazione di clima acustico deve fornire gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l'indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) per il sito destinato all'insediamento oggetto di valutazione.-

Attraverso l'elaborazione delle 55 postazioni d'indagine eseguite (relative al clima acustico esistente all'interno del territorio comunale di Nocera Superiore, sia in fascia diurna che notturna, in posizioni strategiche concordate con l'amministrazione comunale) e la successiva interpolazione delle stesse si sono ottenute due planimetrie riportanti le isofoniche del livello di rumore rilevato in periodo diurno e notturno, che rappresentano il clima acustico del territorio comunale di Nocera Superiore.-

Nell'ALLEGATO E.4.3 e E.4.4 sono riportati i grafici delle misure eseguite, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.-

2.7 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI SONORE SIGNIFICATIVE

Durante la campagna d'indagine sono state identificate, in maniera più o meno attendibile, anche le sorgenti sonore significative presenti all'interno del territorio comunale di Nocera Superiore, necessarie alla successiva predisposizione della zonizzazione acustica del territorio stesso, secondo le indicazioni riportate dalle linee guida regionali e dalla normativa nazionale.-

Nell'ALLEGATO E.4.5 è riportata la planimetria generale indicante le sorgenti sonore significative identificate all'interno del territorio comunale di Nocera Superiore, ai quali si rimanda per maggiori dettagli.-

2.8 GESTIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE

Gestire la zonizzazione acustica significa attivare le azioni necessarie per regolamentare il rumore prodotto dall'attività umane, in modo da fare rispettare i limiti diurni e notturni imposti dalla classificazione del territorio. La zonizzazione acustica è, dunque, per gli aspetti di propria competenza, uno strumento di gestione dell'esistente e di governo delle trasformazioni del territorio. Operativamente questo implica la necessità di governo:

- ★ DELLE EVENTUALI CRITICITÀ ACUSTICHE PREGRESSE, PREDISPONENDO UNA ADEGUATO PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO;
- ★ DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUL TERRITORIO ATTRAVERSO LE VALUTAZIONI D'IMPATTO ACUSTICO E LE VALUTAZIONI PREVISIONALI DEL CLIMA ACUSTICO SOPRA RICHIAMATE;
- ★ DELLE SCELTE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO PER EVITARE L'INSORGENZA DI NUOVE CRITICITÀ ACUSTICHE, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLE REVISIONI DEL PUC E DEL PUT.-

La proposta di zonizzazione acustica rappresenta il punto di partenza per il controllo del rumore che deve essere affiancata da una approfondita conoscenza dei livelli acustici realmente presenti nel territorio. E' evidente che solo successivamente alle indagini sul territorio, sarà possibile caratterizzare gli scostamenti rispetto ai limiti per avviare il



piano di risanamento che dovrà puntare alla progressiva riduzione dei livelli di rumore presenti sul territorio (al fine di raggiungere i valori di qualità). I piani di risanamento si attuano attraverso:

- ★ COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GIÀ ADOTTATI;
- ★ COORDINAMENTO CON IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E CON I PIANI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE;
- ★ CONTROLLO DEL RISPETTO DELLA NORMA PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA;
- ★ ADOZIONE DI REGOLAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE IN MATERIA DI INQUINAM. ACUSTICO;
- ★ ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ O DI POLIZIA MUNICIPALE, PREVEDENDO APPOSITE NORME CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLE EMISSIONI SONORE DEGLI AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE E DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE;
- ★ RILEVAZIONI E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAI VEICOLI;
- ★ RECEPIMENTO DEI CONTENUTI DEI PIANI PLURIENNALI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAGLI ESERCIZI PUBBLICI QUALI FERROVIE, AUTOSTRADIE, STRADE STATALI E METROPOLITANE, ENTRO I LIMITI STABILITI PER OGNI SPECIFICO SISTEMA DI TRASPORTO;
- ★ REALIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI DI MITIGAZIONE DEL RUMORE;

Attraverso la gestione di questi aspetti infatti è possibile organizzare lo sviluppo del territorio puntando ad evitare e/o limitare la formazione di luoghi potenzialmente nocivi per la salute, mitigare e/o risolvere l'inquinamento acustico.-

2.9 ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO DI CONTATTO DI AREE I CUI VALORI LIMITE SI DISCOSTANO DI PIÙ DI 10 dB (A)

La Legge Quadro stabilisce il divieto di contatto di aree i cui valori limite differiscano di più di 5 dB(A). Nel caso in cui, a causa di preesistenti destinazioni d'uso nelle zone urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo, è prevista l'adozione di Piani di Risanamento da parte dal comune contestualmente alla Classificazione Acustica.-

La Classificazione Acustica del territorio comunale di Nocera Superiore presenta diverse coppie di aree i cui valori limite differiscono di 10 dB(A). In tutti questi casi, alla luce di tutti i criteri già enunciati e visti gli evidenti contrasti del disposto normativo nazionale e regionale, non è stato possibile operare scelte diverse.-

Sono state considerate a contatto le aree contigue ad esclusione di quelle che presentano un contatto puntuale e di quelle separate da strade estese, piazze, slarghi e infrastrutture ferroviarie.-

Si consiglia l'amministrazione comunale di predisporre successivamente all'approvazione nonché all'adozione del presente documento, dei necessari Piani di Risanamento Acustico relativamente alle suddette aree.-

2.10 ANALISI DEI RISULTATI

Come si può dedurre dai dati riportati, il contributo sonoro di maggior peso nel determinare il livello sonoro equivalente è il traffico veicolare, di attestamento alle abitazioni, di attraversamento di tipo "urbano" e "extraurbano" (vedi autostrade, SS e SP) nonché il traffico ferroviario.-

Nella zona dei centri abitati oltre al contributo sonoro prodotto dal traffico veicolare, sono stati individuati altri suoni prevalentemente collegabili con le attività commerciali/artigianale nonché antropiche.-

Nella tabella di seguito riportata vengono messi a confronto i valori delle immissioni sonore rilevati durante la campagna d'indagine nelle postazioni di misura identificate in collaborazione con l'amministrazione comunale, con i valori limite assoluti delle immissioni sonore previsti per le rispettive classi acustiche attribuite nel piano di zonizzazione acustiche alle rispettive aree d'indagine, al fine di verificare gli eventuali superamenti degli stessi ed i successivi interventi di programmazione da mettere in atto.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 48 DI 51

ID Misura	Indirizzo	Laeq Diurno	Laeq Notturmo	L95	L90	L50	L10	L5	Sorgente	Classe Assegnata	Limite		Superamento	
											Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
F1	Via Cava	59,3	--	44,0	44,7	47,5	61,4	61,9	Traffico Fs+Veicoli					
F2	Via P. del Ves., 227	58,4	--	42,7	44,0	47,5	51,1	54,5	Traffico Fs+Veicoli					
F3	Via Garibaldi	67,0	51,8	54,3	56,0	63,5	69,0	71,7	Traffico Veicolare					
F4	Via Europa ,62	60,5	49,1	46,2	47,7	54,8	64,6	66,6	Traffico Veicolare					
F5	Via Croce	64,0	--	43,2	44,0	52,2	67,9	70,4	Traffico Veicolare					
F6	Via Napoli	60,7	--	45,9	47,1	54,3	64,3	67,3	Traffico Veicolare					
F7	Via Pecorari Uscioli	60,5	46,6	47,1	48,4	53,9	63,5	66,9	Traffico Veicolare					
F8	Via G.Matteotti	61,2	--	53,3	54,3	58,3	64,3	66,2	Traffico Veicolare					
F9	Via Risorgimento	58,9	--	48,3	49,3	53,1	57,7	61,0	Traffico Veicolare					
F10	Ferrovia Na-Sa	58,6	46,7	43,5	44,2	48,1	54,1	56,1	Traffico Ferroviario					
F11	Via M. del Ve.io,48	66,3	50,9	47,0	47,8	50,6	60,8	76,1	Traffico F.S.					
F12	Via Pareti/Aut.A3	64,1	56,2	61,9	62,3	63,7	65,4	65,9	Traffico Veicolare					
F13	S.S.18	71,8	62,3	57,7	59,2	66,4	73,6	76,6	Traffico Veicolare					
F14	S.S.18	72,8	62,5	60,8	62,4	67,4	75,0	78,3	Traffico Veicolare					
F15	Sp4	67,4	50,3	44,5	49,2	63,2	70,8	72,4	Traffico Veicolare					
F16	S.P.4	64,1	--	54,3	56,5	62,0	67,1	69,2	Traffico Veicolare					
F17	Via Garibaldi,86	65,6	--	48,4	50,6	61,6	69,8	71,5	Traffico Veicolare					
F18	Traversa Via Libertà	51,5	36,9	40,2	43,1	49,5	54,9	56,5	Traffico Veicolare					
F19	Via S. M. delle Grazie, 180	62,7	--	39,1	40,3	50,2	66,2	69,8	Traffico Veicolare					
F20	Via Starza	56,2	44,1	40,4	41,4	48,4	58,8	61,3	Traffico Veicoli+Fs					
F21	Via M. del Ves.io,10	65,2	--	47,1	48,9	59,5	69,4	71,1	Traffico Veicolare					
F22	S.S.18 – Z.I.	69,7	--	62,0	62,8	66,9	72,9	74,9	Traffico Veicolare					
F23	Via Trieste	65,6	43,2	47,7	48,6	55,7	70,1	73,6	Traffico Veicolare					
F24	Via S. Ciro	50,8	--	42,8	43,2	46,3	54,4	57,0	Traffico Veicolare					
F25	Via S. Ambruoso	44,1	--	40,1	40,3	42,2	46,9	48,1	Traffico Veicolare					
F26	Via Cupa S. Cleme	62,3	51,8	52,7	53,0	55,9	66,8	69,1	Traffico Veicolare					
F27	Via Lamia	57,4	47,6	56,2	56,3	57,4	58,1	58,4	Traffico Veicolare					
F28	Via Nazionale	62,1	--	59,1	59,4	61,2	63,8	64,8	Traffico Veicolare					
F29	Via Fiumarello	66,7	--	53,9	54,5	60,3	68,1	73,6	Traffico Veicolare					
F30	Via Cimitero	52,8	--	49,8	50,2	52,5	54,3	55,2	Traffico Veicolare					
F31	Via Cupa Baldini	48,2	--	41,8	42,2	44,4	51,7	53,2	Traffico Veicolare					
F32	Traversa Via Lamia	41,1	36,5	29,8	32,7	39,1	44,5	46,1	Traffico Veicolare					
F33	Via Nazionale	40,7	37,1	29,4	32,3	38,7	44,1	45,7	Traffico Veicolare					
F34	Località Ciotola	40,9	34,9	29,6	32,5	38,9	44,3	45,9	Traffico Veicolare					
F35	Via S. M. Grazia	40,3	36,6	29,0	31,9	38,3	43,7	45,3	Traffico Veicolare					
F36	Via V. Russo, 38	65,1	47,8	44,7	47,3	51,4	59,2	62,3	Traffico F.S.					
F37	Via Naz. Ca.Ile, 233	67,1	63,0	56,8	60,1	66,1	69,4	70,7	Traffico Veicolare					
F38	Via V. Russo, 38	60,9	55,2	44,2	50,2	59,0	62,5	64,0	Traffico Veicolare					
F39	Via Nazionale, 417	71,3	66,3	64,3	66,5	70,3	73,4	74,4	Traffico Veicolare					



2.10.1 AREE CRITICHE: RUMORE DA TRAFFICO

Tenendo conto non solo dei livelli di rumore, ma anche della presenza di possibili disturbi e delle caratteristiche specifiche del tipo di traffico veicolare, possiamo così notare che le criticità emerse riguardano principalmente il traffico veicolare e ferroviario.-

Dalla analisi delle indagini fonometriche eseguite risulta che i limiti di classe acustica sono spesso superati sia in periodo diurno che in periodo notturno.-

Nella definizione delle criticità emerse dalle indagini acustiche si è ritenuto necessario considerare non solo i livelli di rumore, ma anche la presenza di possibili disturbi e le caratteristiche specifiche del tipo di traffico veicolare.-

Gli strumenti che l'Amministrazione Comunale ha a disposizione sono quelli di regolamentazione della viabilità: limitazione sulla velocità di scorrimento, disciplina del traffico, adozione di barriere acustiche (terrapieni, schermi, ecc.), pavimentazione del manto stradale con materiale fonoassorbente.-

Al fine di individuare le soluzioni di bonifica acustica migliori occorre approntare uno studio nel quale si individui l'intervento migliore: intervento nei pressi della fonte (barriere acustiche) o intervento presso il disturbato (verifica degli elementi acustici passivi degli edifici).-

In area urbana, ove si ha la massima concentrazione di possibili disturbi, i principali strumenti di mitigazione dell'inquinamento acustico consistono in interventi sui parametri stessi del traffico, quali:

- ISTITUZIONE DI DIVIETI DI TRANSITO TOTALI O PER CATEGORIE DI AUTOVEICOLI;
- LIMITAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SCORRIMENTO;
- CREAZIONE DI PERCORSI ALTERNATIVI;
- CREAZIONE DI ROTONDE, CON PRECEDENZA AI VEICOLI IN ROTONDA.

2.10.2 AREE CRITICHE: TUTELA DELLE AREE PROTETTE

2.10.2.1 AREA AD USO SCOLASTICO

Le aree in cui sorgono le scuole sono state tutte ascritte alla "CLASSE I", cioè a tutte "quelle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione".-

Sono state identificate diverse aree protette ascritte in "CLASSE I" confinanti con aree aventi limiti assoluti di immissione maggiori di 5dB(A), per le quali sarà necessario attuare un Piano di Risanamento Acustico.-

Il risanamento acustico di un'area protetta (es. scuole) deve essere demandato in via prioritaria alla realizzazione di un sistema di difesa passivo sul fronte antistante la maggiore sorgente. Il sistema potrà consistere in uno schermo (terrapieno) le cui dimensioni si estenderanno per tutto il fronte dell'edificio, mentre l'altezza dovrà essere dimensionata in funzione della collocazione dei ricettori (finestre delle aule) che si vogliono proteggere ai piani più alti dell'edificio.-

Tuttavia tale tipologia di mitigazione non sempre risulta sufficiente affinché vengano rispettati i limiti di una classe I acustica, corrispondenti a 50 dB(A) nel periodo diurno, quindi è ipotizzabile l'utilizzo congiunto di asfalto fonoassorbente sulle infrastrutture limitrofe, nonché un piano di limitazione del traffico veicolare in aggiunta, all'uso di infissi sulla facciata dove si svolge attività scolastica che necessita di quiete, al fine di garantire 45 dB(A) Leq diurno (valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri sul pavimento) prevedendo la climatizzazione degli ambienti corrispondenti.-

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA
REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”

PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 50 DI 51

CAPITOLO 3. CONCLUSIONI

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(ART 6 LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 25.10.95, DPCM 14.11.97 E LINEE GUIDA REGIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA EDIZIONE MAGGIO 2013)



“COMUNE DI NOCERA SUPERIORE”
PROVINCIA DI SALERNO

CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 23

RELAZIONE TECNICA - PAGINA 51 DI 51

3.1 CONCLUSIONI

Integrando i risultati del presente PZA con la situazione territoriale attuale e con le ipotesi progettuali dettate dal Comune, si possono evidenziare i principali obiettivi di tutela dell'inquinamento acustico, da perseguire nel momento in cui i progetti di sviluppo verranno messi in atto.-

In particolare, i punti critici sono da mettere in relazione con il rumore prodotto dal traffico veicolare, che è legato sia alle tipologie varie esistenti, sia al numero dei veicoli che attraversano da vicino Nocera Superiore.-

Pertanto al fine di non aumentare ulteriormente il livello di rumore, si dovrà considerare la possibilità di adottare soluzioni preventive, approntando delle vie pedonali e/o ciclabili, corredate di cartelli esplicativi dei beni storico/architettonici locali, che si snodano dal parco fino al centro storico.-

00	SALERNO 30 GIUGNO 2016	I RELATORI ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
REV.	LUOGO E DATA	 Regione Campania Tecnico Competente in Acustica Ambientale dott. AMATO ALFREDO Numero Riferimento Elenco Regionale n° 015/96	 Regione Campania Tecnico Competente in Acustica Ambientale Geom. LA FRANCESCA GIOVANNI Numero Riferimento Elenco Regionale n° 250/99	 Regione Campania Tecnico Competente in Acustica Ambientale dott. TASSO ROCCO Numero Riferimento Elenco Regionale n° 314/01